

## Modulo : VU0374 - Documento informativo



Spett.

### DOCUMENTO INFORMATIVO

Il presente Documento Informativo (di seguito anche "**Documento**"), rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Cordusio SIM (di seguito anche "**SIM**") è redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Intermediari).

Scopo del Documento è fornire informazioni sulla SIM e i servizi di investimento da questa offerti, nonché - tra l'altro - sulla natura e rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.

Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito della SIM [www.cordusio.it](http://www.cordusio.it) ed è inoltre disponibile presso i locali della SIM aperti al pubblico.

La SIM porterà a conoscenza di Clienti e potenziali Clienti le modifiche rilevanti del presente Documento.

A. Informazioni sulla SIM	Pag. 2
B. Informazioni sui servizi di investimento prestati o distribuiti	Pag. 2
C. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela	Pag. 4
D. Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela	Pag. 5
E. Informazioni sugli strumenti finanziari, sui prodotti finanziari assicurativi sul servizio di gestione di portafogli e sui rischi connessi	Pag. 6
F. Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi	Pag. 22
G. Sintesi delle principali clausole della Sezione seconda del "Contratto per il servizio di custodia ed amministrazione di titoli e strumenti finanziari e per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi" (di seguito anche "Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento")	Pag. 22
H. Sintesi delle principali clausole del Contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti nella forma gratuita e nella forma fee only	Pag. 26
I. Sintesi delle principali clausole del servizio di gestione del portafoglio	Pag. 28
L. Sintesi delle principali clausole del "Contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi"	Pag. 30

Si allega il documento denominato "Documento di sintesi della policy sui conflitti di interesse" di CORDUSIO SIM S.P.A.

## **A. Informazioni sulla SIM**

### **Dati societari della SIM**

Denominazione: Cordusio SIM S.p.A.

Sede Sociale: via Borromei 5, 20123 Milano

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA n. 07546890968.

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 2008-1. Sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A.

Iscrizione all'Albo Sim n. 282.

### **Modalità di comunicazione tra Cliente e SIM**

Il Cliente può comunicare con la SIM nella lingua italiana e inglese; la SIM comunica con la propria Clientela in lingua italiana. Le modalità di comunicazione tra la SIM e i Clienti, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti le cui clausole principali sono riportate nelle Sezioni F, G, H ed I del presente Documento.

Ogni altra comunicazione o richiesta di informazione può essere inviata all'indirizzo: <http://www.cordusio.it>

Accedendo al sito [www.cordusio.it](http://www.cordusio.it) è possibile trovare l'indirizzo e il recapito telefonico di tutte le Sedi della SIM.

### **Reclami**

Per eventuali reclami il Cliente può rivolgersi a Ufficio Legale - Reclami in via Borromei 5, 20123 Milano, E-mail [reclami@cordusio.it](mailto:reclami@cordusio.it).

La SIM ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

La SIM prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo.

Al ricevimento del reclamo la SIM inoltra al Cliente una lettera di avvenuta ricezione e di presa in carico del reclamo, con indicazione del termine massimo entro il quale si impegna a rispondere.

Nella lettera di avvenuta presa in carico del reclamo il Cliente verrà inoltre informato dell'eventuale necessità di coinvolgere altre Entità con le quali egli intrattiene i rapporti.

La lettera di risposta al reclamo, viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, in linea generale a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dal Cliente.

## **B. Informazioni sui servizi di investimento prestati o distribuiti**

### **Servizi di investimento offerti**

Cordusio SIM S.p.A. è stata autorizzata dalla Consob allo svolgimento dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) bis, d), e) ed f) del "Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria - nel seguito anche TUF)". Cordusio SIM S.p.A. è, inoltre, iscritta dal 07/09/2016 alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi con il n. D000556522.

- **Ricezione e trasmissione di ordini:** servizio attraverso il quale la SIM riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti. A tal fine la SIM si avvale unicamente dell'intermediario negoziatore UniCredit Bank AG, succursale di Milano, con sede in Monaco (Germania), con sede in Kardinal Faulhaber strasse, 3 Monaco di Baviera (Germania) e sede secondaria in Piazza Gae Aulenti, 3 - 20154 Milano, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit (il "Negoziatore").

In via prevalente, sono oggetto del servizio di ricezione e trasmissione gli ordini dei Clienti su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati o nei Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) raggiunti per il tramite dell'interconnessione elettronica.

La SIM, inoltre, trasmette al Negoziatore per la loro esecuzione:

- ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e quindi trattati esclusivamente over the counter (di seguito "OTC");
  - ordini in relazione ai quali il Cliente chiede l'esecuzione OTC pur avendo il Negoziatore individuato la sede di esecuzione nella propria Strategia di Esecuzione e Trasmissione;
  - ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione a cui la SIM non è interconnessa e che quindi sono eseguibili dal Negoziatore solo in contropartita diretta mediante la Negoziazione per conto proprio.
- **Collocamento e distribuzione:** la SIM svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari tramite la rete delle proprie Sedi e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, su mandato di società appartenenti al Gruppo e di società terze. Il servizio si sostanzia nella presentazione e proposizione degli strumenti finanziari, i cui pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società. La SIM, inoltre, distribuisce anche prodotti assicurativi finanziari sulla base di convenzioni stipulate con imprese di assicurazione o in forza di accordi di collaborazione stipulati con broker.

- **Consulenza in materia di investimenti:**

servizio attraverso il quale la SIM fornisce raccomandazioni personalizzate, dietro espressa richiesta del Cliente o su iniziativa della SIM stessa, con riferimento ad una o più operazioni - anche fra loro collegate - relative a strumenti /prodotti. Il Servizio di Consulenza, ai meri fini delle definizioni introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID 2) è fornito su base "non indipendente", tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali, ovvero gli strumenti e i prodotti finanziari sono raccomandati solo qualora ciò sia nell'interesse del Cliente e siano compatibili con le sue esigenze, caratteristiche ed obiettivi.

La SIM fornisce consulenza, sia nella forma gratuita, sia nella forma "fee-only, su strumenti/prodotti, distribuiti/collocati dalla SIM in dipendenza di appositi accordi con le società Emittenti/Offerenti. La SIM può fornire, altresì, consulenza sull'adesione alle Aste dei Titoli di Stato e su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, fatta eccezione per i derivati regolamentati non rappresentati da valori mobiliari.

La SIM fornisce soltanto raccomandazioni che risultano adeguate alla luce delle valutazioni sopra indicate e, in esecuzione alle vigenti norme, fornisce al Cliente su supporto durevole una dichiarazione di adeguatezza, in cui si riporta una spiegazione di come la consulenza fornita risponda ai suoi obiettivi, alle sue conoscenze ed esperienze, alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite nonché ad altre caratteristiche del Cliente. La SIM effettua una valutazione periodica di adeguatezza in occasione dell'erogazione delle consulenze con la frequenza indicata al successivo art. 3, comma 8.

La SIM svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti tramite la rete delle proprie Sedi e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La SIM - ove ne abbia attivata la relativa funzionalità - può altresì prestare consulenza, di propria iniziativa, tramite telefono, o nell'apposito ambiente dedicato alla consulenza previsto nell'ambito del Servizio On Line.

- **Gestione di portafogli:** Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari. Con il conferimento del mandato di gestione di portafogli da parte della clientela la SIM si impegna, verso corrispettivo, a gestire mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, il patrimonio del cliente composto da strumenti finanziari ed attività liquide. La Gestione di portafogli comporta per la SIM sia di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento sia di effettuare le conseguenti operazioni di investimento. L'elemento caratterizzante il servizio di gestione va pertanto individuato nella finalità di valorizzazione di un determinato patrimonio, da realizzarsi mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato.

***È possibile richiedere alla SIM in qualsiasi momento una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento descritti per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi di interesse.***

**Documentazione fornita all'investitore a rendiconto dell'attività svolta**

La SIM

- all'atto della ricezione di un ordine, rilascia al Cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della SIM al Cliente in materia di conflitti di interesse, di non adeguatezza / non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine, e di eventuali incentivi (inducements); complessità dello strumento, bail in, ove rilevanti in tema Priips, il target market, nonché l'informativa sui costi dello strumento/prodotto.
- consegna, in tempo utile, prima che il Cliente sia vincolato dall'offerta / dal contratto relativo allo strumento finanziario, specifica documentazione informativa relativa allo strumento/prodotto/servizio di investimento o accessorio prestato;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la SIM stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al Cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese;  
Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi.  
Nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- a richiesta del Cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo) eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in contratto;
- invia al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) o a scelta del Cliente con periodicità mensile, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla SIM contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata, di norma, giornalmente attraverso un apposito documento inoltrato al Cliente tramite fax o e-mail;
- invia al Cliente, con cadenza annuale, un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi ed oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d'investimento ed ai servizi accessori di cui al presente contratto. In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto la stessa verrà trasmessa al Cliente;
- con riferimento al servizio di gestione di portafogli, la SIM invia al Cliente, con periodicità trimestrale un rendiconto contenente le informazioni previste dal Regolamento UE 2017/565 del 25 aprile 2016. Quando il contratto tra il Cliente e la SIM autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è inviato mensilmente. Il Cliente può, altresì, chiedere di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la SIM riceve la conferma da un terzo, il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. Inoltre, la SIM è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Cliente nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore ad una soglia convenuta nella misura del 30% del controvalore totale del patrimonio alla data d'inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto,

tenuto conto degli eventuali conferimenti o prelievi effettuati; Inoltre la SIM è tenuta ad informare l'Investitore quando il valore complessivo del patrimonio affidato in gestione subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente a multipli di tale percentuale (c.d. soglia) rispetto al controvalore totale del patrimonio alla data di inizio del rapporto e successivamente alla data di inizio di ciascun periodo di rendicontazione calcolato nel rispetto della normativa vigente. La comunicazione dovrà essere inviata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata. Qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, la comunicazione verrà inviata entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti

- all'atto della prestazione della consulenza consegna al Cliente l'esito della consulenza fornita;
- Nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, invia al cliente un rendiconto con la periodicità indicata dal cliente (mensile trimestrale semestrale annuale) contenente l'evoluzione del Portafoglio del Cliente nel periodo di riferimento. Inoltre, con periodicità di norma annuale, la SIM invia al Cliente un rendiconto contenente l'evoluzione del Portafoglio del Cliente nel periodo di riferimento, la situazione fiscale del Portafoglio detenuto presso il Gruppo UniCredit, nonché - solo nel caso di consulenza fee only - il riepilogo delle commissioni corrisposte dal Cliente.

#### **Politica di gestione dei conflitti di interesse**

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SIM è illustrata nel documento "Documento di sintesi della policy sui conflitti di interesse" che costituisce un allegato al presente Documento e che viene consegnato unitamente allo stesso formandone parte integrante. Il documento è comunque disponibile per la consultazione anche sul sito della SIM [www.cordusio.it](http://www.cordusio.it) e presso tutte le Sedi della SIM.

Qualora permanga il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti, la SIM fornisce inoltre informazioni sulla natura generale e/o sulle fonti di conflitto di interesse nonché dei provvedimenti adottati per attenuare i rischi in tal senso.

Tale informativa viene fornita con modalità e tempistiche diverse in base alle caratteristiche del servizio prestato.

#### **Politica sulla trasmissione degli ordini**

L'indicazione analitica delle strategie adottate dalla SIM relative ai servizi di ricezione e di trasmissione di ordini dei Clienti relativi a particolari strumenti finanziari è riportata nel documento "Strategie di trasmissione degli ordini" predisposto dalla SIM, che viene consegnato ai Clienti in allegato al "Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento". Tale documento è comunque disponibile per la consultazione anche sul sito della SIM [www.cordusio.it](http://www.cordusio.it) e presso tutte le Sedi della SIM.

Relativamente al servizio di gestione di portafogli, l'indicazione analitica della strategia di trasmissione adottata dalla SIM è contenuta nel documento "Informativa sulla strategia di trasmissione degli ordini nella gestione di portafogli", consegnato ai clienti unitamente al contratto di gestione. Il suddetto documento è comunque disponibile per la consultazione anche sul sito della SIM [www.cordusio.it](http://www.cordusio.it) e presso le sedi di Cordusio.

La SIM mette inoltre a disposizione della Clientela per la consultazione, sul sito [www.cordusio.it](http://www.cordusio.it), il documento relativo alle politiche di esecuzione degli ordini adottate dall'intermediario negoziatore UniCredit Bank AG, succursale di Milano. Il medesimo documento è disponibile anche presso tutte le Sedi della SIM.

### ***C. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela***

#### **Informazioni sul sub-deposito e sulla responsabilità della SIM**

Nell'ambito delle disposizioni relative al conto titoli e strumenti finanziari in custodia e amministrazione, la SIM è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari (di seguito anche "titoli"), anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e seguenti del TUF e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente.

Il soggetto presso il quale sono subdepositati i titoli in via ordinaria è Société Générale Securities Service S.p.A. (in forma abbreviata "SGSS S.p.A.") – banca - con sede legale in Milano, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero matricola Albo 5622 - con facoltà per quest'ultima di ulteriore subdeposito.

La SIM rende noto al Cliente l'eventuale modifica del subdepositario con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Il Cliente può disporre della totalità o di parte dei diritti inerenti ai titoli subdepositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.

La SIM è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi.

Qualora i titoli di cui sopra presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli – la SIM è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità. Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la SIM è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di custodia e amministrazione titoli, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie.

La SIM può depositare o subdepositare i beni della Clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari esclusivamente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Relativamente ai titoli subdepositati la SIM rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.

### **Informazioni sul sub-deposito e sulla responsabilità della SIM nell'ambito del servizio di gestione di portafogli**

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, si segnala che la SIM deposita per conto dell'Investitore la liquidità e sub-deposita gli strumenti finanziari di ciascun portafoglio in appositi conti accessi presso Société Generale Securities Services S.p.A., con sede in Milano, via Crespi 19/A (di seguito «Banca Depositaria»), intestati a proprio nome con l'indicazione che si tratta di beni di terzi (cd. conti terzi omnibus).

La SIM non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile nei confronti dell'Investitore delle perdite o dei danni connessi o conseguenti all'insolvenza (o misura di risoluzione) della Banca Depositaria e/o delle banche sub-depositarie e/o delle controparti<sup>2</sup>; le quote di fondi comuni di investimento italiani sono immesse in certificati cumulativi presso i depositari che detengono in deposito gratuito amministrato detti certificati, ai sensi del regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005; le quote od azioni di OICR esteri sono detenute presso i depositari degli stessi.

Il Cliente autorizza espressamente:

- il sub-deposito degli strumenti finanziari presso depositari abilitati o soggetti terzi, ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007; la Banca Depositaria, ai sensi dell'art. 1717, comma 2, cod. civ., ha facoltà di sostituire a sé, per il compimento di atti relativi agli strumenti finanziari sub-depositati, i soggetti sub-depositari o loro corrispondenti, ovvero, per l'esecuzione di ordini su mercati esteri, propri corrispondenti;
- la tenuta presso la Banca Depositaria e/o altri sub-depositari di registrazioni contabili relative agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina del D. Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998.

La SIM rimane responsabile nei confronti del Cliente relativamente ai titoli depositati e sub-depositati.

La SIM rende noto al Cliente l'eventuale modifica del soggetto depositario con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Il patrimonio in strumenti finanziari in gestione costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della SIM e da quello degli altri Clienti. Su detto patrimonio, nonché sulla liquidità del Cliente, non sono ammesse azioni dei creditori della SIM, della Banca Depositaria e degli eventuali sub-depositari o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.

### **Informazioni su privilegi e diritti di compensazione**

#### **Privilegio legale**

Contratto per il Servizio di Custodia ed Amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari e per i Servizi di Ricezione e Trasmissione Ordini, di Collocamento e Distribuzione di Strumenti Finanziari e Prodotti Finanziari e Assicurativi prevede che:

- se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente le sue obbligazioni, la SIM lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la SIM può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 2761, commi 3 e 4, cod. civ. e dell'art. 2756, commi 2 e 3, cod. civ., procedendo alla vendita - direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato - di un quantitativo di titoli di pertinenza del medesimo congruamente correlato al credito vantato;
- prima di realizzare i titoli, la SIM avverte il Cliente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni;
- la SIM si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

## **D. Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela**

### **Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela**

La normativa italiana, in linea con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie prevede la classificazione della Clientela nelle seguenti tre categorie:

- Clienti al dettaglio;
- Clienti professionali;
- Controparti qualificate.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette, in particolare, sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I **clienti al dettaglio** sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate o clienti professionali.

Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda, in particolare, l'ampiezza delle informazioni che la SIM deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/prestati e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. *best execution*).

I **clienti professionali** sono soggetti in possesso di esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che assumono. Conseguentemente, per tali clienti la normativa di riferimento prevede un minor livello di tutela sia per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa e di forma scritta dei contratti.

Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali distinguendo tra clienti professionali pubblici e clienti professionali privati: si tratta per quanto riguarda i clienti professionali pubblici, del Governo della Repubblica Italiana e della Banca d'Italia, e, per quanto riguarda i clienti professionali privati, di soggetti come, ad esempio, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni. I clienti al dettaglio - sia persone fisiche che giuridiche - in possesso di determinati requisiti possono richiedere di essere trattati come clienti professionali (cd. **clienti professionali a richiesta**)<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Quelle cioè che presentano, in misura pari o superiore, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio pari o superiore a 20.000.000 di euro; b) fatturato netto pari o superiore a 40.000.000 di euro; c) fondi propri pari o superiori a 2.000.000 di euro.

Le **controparti qualificate** sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, configurabile solo con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmissione ordini nonché ai servizi accessori ad essi connessi. Per tale Clientela non trovano applicazione le regole di comportamento previste per le altre categorie di investitori.

### **Classificazione iniziale**

La SIM, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al Cliente la classificazione assegnatagli, informandolo contestualmente circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita.

### **Modifica della classificazione**

La classificazione originariamente assegnata ai clienti può essere modificata, sia su iniziativa della SIM (**solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione**) sia a richiesta del Cliente.

Il Cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in Sede, può chiedere alla SIM di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente professionale a Cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da Cliente al dettaglio a Cliente professionale a richiesta).

La SIM accetta, in via generale, solo richieste di "upgrading" da parte di Clienti Privati.

Per poter chiedere di essere riconosciuto come Cliente professionale privato a richiesta, un Cliente al dettaglio dovrà dimostrare di possedere almeno due dei seguenti requisiti:

- 1) aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- 2) possedere un portafoglio di strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi il cui valore, inclusi i depositi in contante, superi 500.000 euro;
- 3) lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Ogni dichiarazione del cliente finalizzata all'upgrading deve essere comprovata da idonea documentazione; è quindi escluso il ricorso ad "autocertificazioni" da parte del cliente stesso.

Il Cliente può richiedere di essere trattato come professionale **solo a titolo generale**: la richiesta non può, pertanto, essere limitata ad un particolare servizio o operazione di investimento o ad un tipo di operazione o di prodotto.

Nel caso di Persone Giuridiche/Enti la richiesta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante; nel caso di Persone Fisiche può essere richiesta solo con riferimento a rapporti monointestati e non anche in relazione a "cointestazioni"; pertanto nel caso di cointestazione non può essere richiesta la classificazione come "Professionale su Richiesta" perchè la cointestazione è classificata dalla SIM sempre e solo come "Cliente al Dettaglio".

La SIM procede ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta, dando comunicazione al Cliente dell'esito della valutazione effettuata.

Spetta ai clienti professionali informare la SIM di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

## ***E. Informazioni sugli strumenti, sui prodotti finanziari e assicurativi, sul servizio di gestione di portafogli e sui rischi connessi***

### ***1. Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati***

La SIM mette a disposizione della propria Clientela, a seconda del servizio di investimento prestato le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda ai successivi paragrafi (l'elencazione qui riportata può essere suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la SIM si riserva di fare):

- Titoli rappresentativi del capitale
- Titoli di debito
- Strumenti finanziari derivati
- Quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV)
- Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
- Strumenti/prodotti finanziari complessi
- Altri prodotti trattati dalla SIM

#### ***1.1. Titoli rappresentativi di capitale***

Le azioni: il titolo rappresentativo del capitale maggiormente diffuso è l'azione. Essa rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale sociale di una società per azioni. Il detentore di azioni diventa a tutti gli effetti socio della società che ha emesso il titolo sul mercato, partecipando (salvo che lo statuto non disponga diversamente), al pari degli altri soci e in proporzione al numero di azioni detenute, al rischio economico dell'emittente. L'eventuale remunerazione legata al possesso di un titolo di capitale è parametrata all'andamento economico della società che lo ha emesso ed è subordinata alla decisione dell'assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. In caso di fallimento della società emittente, il titolare di azioni sarà remunerato in via residuale, vale a dire che solo dopo aver soddisfatto tutte le ragioni creditorie degli altri portatori di interesse saranno soddisfatte quelle degli azionisti (postergazione).

Tutte le azioni di una società hanno uguale valore nominale e tutte quelle appartenenti alla stessa categoria attribuiscono ai detentori uguali diritti.

Il nostro ordinamento conosce diverse tipologie di azioni che si differenziano in base:

a) **ai diritti che attribuiscono.** Ogni tipologia di azione attribuisce al possessore differenti specifici diritti: **amministrativi** (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) ed **economico-patrimoniali** (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le azioni si distinguono, ad esempio, in:

- **ordinarie:** tipo di azioni che non attribuiscono ai detentori alcun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società (postergazione);
- **di risparmio:** tipo di azioni prive del diritto di voto che godono di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie (antergazione);
- **privilegiate:** tipo di azioni che attribuiscono ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, ma comportano la limitazione di alcuni o tutti i diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione).

b) **al regime giuridico di circolazione.** Le azioni possono essere nominative o al portatore, la normativa dispone la nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari; fanno eccezione le azioni di risparmio che possono essere emesse al portatore. Le azioni al **portatore**, si trasferiscono con la mera consegna del titolo, mentre per quanto attiene le azioni **nominative**, il loro trasferimento può avvenire a mezzo di girata autenticata da un notaio ovvero da altro soggetto secondo quanto disposto dalle leggi speciali. Per quanto attiene le azioni e gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati, il trasferimento dovrà essere operato a mezzo della scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. In tal caso, se le azioni sono nominative la scritturazione sul conto equivarrà alla girata.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il **rischio di prezzo** e il **rischio di insolvenza dell'emittente** [per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla sezione *Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari*].

Le azioni possono essere emesse anche a seguito di operazioni di aumento di capitale, e, nel caso in cui questi siano caratterizzati da un elevato rapporto tra il numero delle azioni da emettere ed il numero delle azioni in circolazione e da una forte differenza tra il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ed il prezzo del titolo nell'ultimo giorno di negoziazione prima dell'avvio dell'aumento, essi sono definiti come fortemente diluitivi o "iperdiluitivi". In relazione alle modalità di adesione a questi aumenti ed al fine di salvaguardare l'integrità dei mercati ed il corretto svolgimento delle negoziazioni è stata adottata, su indicazione della Consob, accanto alla tradizionale modalità di adesione, c.d. "accounting", un secondo possibile modello, denominato "rolling". Il "modello rolling" si applica soltanto agli aumenti di capitale a pagamento, con diritto di opzione, avviati da società quotate nei mercati regolamentati italiani, quando qualificati come "iperdiluitivi" da Borsa Italiana con specifico Avviso emanato a seguito della pubblicazione delle condizioni definitive dell'offerta, rese note dall'emittente entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione.

Da un punto di vista tecnico, il "modello rolling" consente di ricevere le azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti di opzione in ciascun giorno del periodo in cui l'aumento di capitale è offerto, a partire dal terzo (giorno T+2), e non solo al termine del periodo di offerta come nel caso della modalità "accounting".

Nello specifico, l'investitore che aderisce in modalità "rolling" nei primi due giorni dell'offerta riceverà le nuove azioni con addebito del relativo importo il terzo giorno, mentre in caso di adesione nei giorni successivi la consegna delle nuove azioni e l'addebito del relativo importo avverranno nel medesimo giorno di adesione, qualora questa pervenga entro e non oltre le 12,00 o nel giorno successivo, qualora pervenga dopo le 12,00.

Per aderire all'aumento di capitale in modalità "rolling", l'investitore deve dare espressa disposizione in tal senso all'intermediario in sede di adesione alla specifica operazione. Diversamente l'adesione avrà luogo secondo l'ordinaria modalità (accounting), con conseguente consegna delle nuove azioni a chiusura dell'offerta.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'adesione in modalità "rolling" preclude all'investitore la possibilità di esercitare il diritto di revoca previsto dall'art. 95 bis comma 2 del TUF nel caso in cui l'evento che abbia determinato la pubblicazione del supplemento al prospetto si sia verificato dopo che le nuove azioni siano state consegnate.

Si precisa che i titolari dei diritti staccati dalle azioni - per le quali è stato richiesto o alle quali è stato attribuito il voto maggiorato - che vogliano, esercitando tali diritti, aderire in modalità "rolling", dovranno preventivamente richiedere all'intermediario presso il quale i titoli sono depositati la tramutazione del codice ISIN ad esso attribuito. In assenza di tale richiesta, i titolari potranno esercitare i diritti solo in modalità "accounting".

Gli aumenti di capitale "non iperdiluitivi" continuano ad essere gestiti esclusivamente in modalità "accounting" non sussistendo in relazione ad essi le esigenze che giustificano l'applicazione del nuovo modello

## **1.2. Altri strumenti rappresentativi del capitale**

Gli strumenti descritti nel presente paragrafo sono strumenti ibridi caratterizzati dalla capacità di combinare alcune delle caratteristiche delle emissioni obbligazionarie (pagamento di cedole predeterminate superiori rispetto a quelle delle obbligazioni 'senior') con quelle delle emissioni azionarie prive dei diritti amministrativi (diritto di voto).

Tali strumenti sono generalmente emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento sottoposti alla vigilanza prudenziale della competente Autorità di Vigilanza e sono volti a rafforzare la struttura patrimoniale di tali enti oltre ad essere computabili nel patrimonio di vigilanza.

***In altri termini l'emissione di tali strumenti riduce il rischio di rimborso gravante sui debitori che vantano dei diritti antergrati rispetto a quelli dei detentori di tali strumenti, infatti in caso di insolvenza dell'Emittente gli 'altri strumenti rappresentativi del capitale' sono rimborsati con precedenza solo nei confronti delle azioni.***

**Additional Tier I:** in tale categoria rientrano gli strumenti emessi dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale che presentano le seguenti caratteristiche:

- sono perpetui, ossia non hanno una scadenza e non prevedono clausole di step-up (aumento automatico del rendimento a partire da una certa data futura) o altri incentivi, espliciti o impliciti, al rimborso anticipato;
- possono includere una o più opzioni call, esercitabili unicamente a discrezione dell'Emittente ovvero possono essere rimborsati, ma solo in seguito alla preventiva autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;
- in caso di liquidazione dell'Emittente, il loro rimborso è privilegiato rispetto alle azioni, ma è subordinato rispetto a tutti gli altri titoli di debito emessi dall'Emittente;
- l'Emittente ha piena discrezionalità nella cancellazione delle distribuzioni delle cedole periodiche, qualora non vengano distribuiti dividendi alle azioni, e in tal caso, il mancato pagamento non costituisce un evento di insolvenza;
- è possibile la conversione automatica in azioni o la riduzione del loro valore nominale se il livello del capitale computabile ai fini della Vigilanza scendono sotto una soglia predefinita.

### 1.3. Titoli di debito

Un titolo di debito è un debito per chi lo emette e un credito per chi lo acquista. L'emissione di titoli di debito è utilizzata dalle società prevalentemente con finalità di raccolta: in tal caso chi emette (debitore) acquisisce risorse che restituisce a una determinata scadenza e sulle quali riconosce un interesse (fisso o variabile, periodico o solo al termine); chi investe (creditore) versa una somma che riavrà al termine e riceve l'interesse secondo modalità stabilite. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento.

Gli elementi caratteristici di un titolo di debito sono:

- il **tasso di interesse nominale**, che può essere:
  - **fisso**, se calcolato sulla base di un rendimento predeterminato che non si modifica nel corso della durata del prestito.
  - **variabile**, se è previsto un rendimento variabile nel tempo, il cui importo è determinato periodicamente con riferimento a parametri finanziari o reali specificati al momento dell'emissione (ad esempio Euribor) oppure indicizzato al valore di un sottostante (azioni, indice, paniere);
  - **misto**, ovvero sia dato dalla combinazione di una componente fissa e una variabile.
- la **durata**;
- le **modalità di pagamento degli interessi** (cedola o zero coupon);
- la **modalità di rimborso**, che può essere ordinaria (rimborso in un'unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);
- il **prezzo di rimborso**, che può essere fisso oppure variabile.

La **cedola**, periodica a scadenze predeterminate, è una delle forme generalmente più utilizzate dagli emittenti per pagare gli interessi all'investitore. Esistono però anche dei titoli senza cedola c.d. **zero coupon**. Sono titoli privi di cedole la cui remunerazione è interamente costituita dallo scarto di emissione che corrisponde alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.

L'emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo di debito alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati.

A seconda del soggetto giuridico che li emette si può distinguere in: **titoli di Stato (government bond)**, **titoli sovranazionali** e **obbligazioni societarie (corporate bond)**.

#### 1.3.1. Titoli di Stato

I **Titoli di Stato** sono strumenti finanziari emessi da governi nazionali, sia in euro sia in divisa diversa dall'euro, che prevedono, in via generale, il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento di tipo cedolare oppure zero coupon.

In Italia, le principali tipologie di titoli di Stato sono le seguenti:

**Buoni ordinari del tesoro (BOT)**: titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 12 mesi.

**Certificati di credito del tesoro (CCT)**: titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate al rendimento dei BOT, la cui durata al momento dell'emissione è di norma pari a 7 anni.

**Certificato di Credito del Tesoro indicizzato all'Euribor (CCTeu)**: titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate all'Euribor, la cui durata al momento dell'emissione è di norma pari a 7 anni.

**Certificati del tesoro zero coupon (CTZ)**: titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata al momento dell'emissione non può superare i 24 mesi.

**Buoni del tesoro poliennali (BTP)**: titoli a tasso nominale fisso, pagabile con cedole semestrali, la cui scadenza può variare, di norma, da un minimo di 3 anni ad un massimo di 30.

Vi sono inoltre i **Buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione dell'area EURO (BTPi)** che sono titoli a tasso variabile che peraltro forniscono all'investitore una protezione contro l'aumento dei livelli dei prezzi: il capitale rimborsato a scadenza è, infatti, rivalutato sulla base dell'inflazione dei paesi appartenenti all'area Euro (indice Eurostat). La loro durata al momento dell'emissione varia, di norma, da 5 a 30 anni. Esistono inoltre i **Buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana (BTP Italia)** che con cedole pagate semestralmente offrono un tasso reale annuo minimo garantito ed una rivalutazione calcolata sulla base dell'andamento dell'inflazione italiana.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, ovvero il rischio sovrano trattandosi di titoli del debito pubblico [per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla sezione *Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari*].

#### 1.3.2. Titoli sovranazionali

I **titoli sovranazionali** sono obbligazioni emesse da istituzioni internazionali (ad esempio Banca Europea per gli Investimenti) che raccolgono fondi per finanziare progetti governativi o di aziende private in diverse parti del mondo; possono essere denominate in diverse valute, tra cui quelle dei Paesi Emergenti.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, tuttavia il rischio creditizio per questi strumenti è generalmente minimo [per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla sezione *Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari*].

#### 1.3.3. Obbligazioni societarie (corporate bond)

Tra i titoli di debito più diffusi vi sono le obbligazioni. Le obbligazioni societarie sono quelle in cui l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società di diritto privato (ad esempio, banche e società industriali) e si distinguono in:

- a) obbligazioni senior**, nel caso in cui l'emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale, il portatore delle obbligazioni potrà essere soddisfatto con modalità analoga a quella prevista per gli altri creditori non garantiti e non privilegiati dell'emittente. Le obbligazioni senior si distinguono in:
- **ordinarie (plain vanilla)**: sono obbligazioni che attribuiscono il diritto di percepire, secondo modalità prefissate, gli interessi e a scadenza il rimborso del capitale pari al valore nominale; non presentano alcuna componente derivativa;
  - **obbligazioni strutturate**: sono obbligazioni che si differenziano da quelle di cui al precedente alinea in quanto il loro rimborso e/o la loro remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di altre attività quali ad esempio azioni, titoli di Stato, tassi di interesse, valute, merci, quote o azioni di OICR, indici o panieri o contratti derivati riferiti alle precedenti attività. In particolare esse sono caratterizzate dall'inserimento in un titolo di debito, a tasso fisso o variabile (detto



contratto ospite), di strumenti derivati, di solito rappresentati da opzioni e swap. Hanno quindi una componente derivativa e sono, pertanto, obbligazioni più complesse rispetto alle "plain vanilla". In particolare esse sono caratterizzati da una specifica rischiosità connessa all'aleatorietà del rendimento, che necessita di un adeguato apprezzamento da parte dell'investitore

A titolo di esempio sono obbligazioni strutturate:

- le obbligazioni con cedole legate all'andamento di indici, titoli azionari o OICR, che sostanzialmente incorporano un'opzione sull'andamento di tali sottostanti (es. obbligazioni "equity linked");
  - le obbligazioni che incorporano opzioni sull'andamento della struttura dei tassi d'interesse con meccanismi che prevedono cedole minime e massime predeterminate o strutture analoghe (es. obbligazioni "cap and floor");
  - le obbligazioni che prevedono opzioni di rimborso anticipato.
- **obbligazioni convertibili:** sono obbligazioni che possono essere convertite, a scelta dell'investitore e in periodi predeterminati, in azioni (dette "di compendio") della società che ha emesso le obbligazioni medesime o di una società terza. A seguito della conversione, l'investitore cessa di essere creditore del soggetto che ha emesso le obbligazioni, acquisendo i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti agli azionisti della società emittente le azioni di compendio.

**b) obbligazioni subordinate Tier II** sono generalmente emesse dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento sottoposti alla vigilanza prudenziale della competente Autorità. L'investimento nelle obbligazioni subordinate *Tier II* comporta per l'investitore il rischio che, in caso di insolvenza, liquidazione o altra procedura concorsuale a carico dell'emittente, le attività patrimoniali residue riescano a soddisfare soltanto i creditori che debbono essere rimborsati con precedenza rispetto agli obbligazionisti subordinati e che, pertanto, gli stessi possano conseguire a scadenza delle perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto a quelle gravanti sui titoli di debito antergrati alle obbligazioni subordinate medesime. In particolare, le obbligazioni subordinate *Tier II* saranno rimborsate per capitale ed interessi residui solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati e saranno soddisfatte *pari passu* con le altre obbligazioni aventi il medesimo grado di subordinazione. In ogni caso le obbligazioni subordinate *Tier II* saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di classe 1 o Tier I dell'Emittente.

Le Obbligazioni Subordinate hanno una durata originaria di almeno 5 anni, possono essere richiamate o rimborsate anche anticipatamente su iniziativa dell'Emittente, e soltanto in seguito alla preventiva autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, ma non prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di emissione e soltanto in seguito alla preventiva autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, generalmente questi ultimi sono legati al Rating assegnato all'emittente (cfr. il paragrafo *Criteri di classificazione adottati dalla SIM e indicatori di rischio*).

**Le obbligazioni convertibili**, oltre ai rischi menzionati, sono soggette anche al rischio di prezzo relativo all'azione di compendio. Le obbligazioni strutturate, oltre ai rischi dell'obbligazione tradizionale, subiscono il tipo di rischio/i associato/i al derivato incorporato nell'obbligazione.

**Le obbligazioni subordinate**, oltre ai rischi dell'obbligazione tradizionale, subiscono il rischio associato al tipo di subordinazione. [per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla sezione "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari"].

#### **1.3.4. Asset Backed Securities (ABS)**

Le **asset backed securities (ABS)** sono strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione da particolari intermediari, denominati *special purpose vehicle* (SPV), che emettono ABS per finanziare l'acquisto del portafoglio di attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione. Pertanto, viene ad esistere un legame diretto tra le attività presenti nel portafoglio segregato (ossia il portafoglio sottostante l'operazione di cartolarizzazione) e le ABS: i flussi di cassa provenienti dalle attività presenti nel portafoglio ceduto vengono utilizzati per rimborsare interessi e valore nominale dei titoli emessi dallo SPV.

Il portafoglio sottostante l'operazione di cartolarizzazione può essere costituito da mutui ipotecari, prestiti, obbligazioni, crediti commerciali, crediti derivanti da carte di credito.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente. Per questi titoli l'emittente è un SPV che sarà in grado di rimborsare i debiti contratti solo se il portafoglio creditizio cartolarizzato risulterà a sua volta solvibile. [per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla sezione *Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari*].

#### **1.3.5. Covered bond (o obbligazioni garantite)**

Il **Covered bond** è un'obbligazione bancaria, con un profilo di rischio contenuto, perché garantita da attività destinate, in caso di insolvenza dell'emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti. Lo schema operativo prevede la cessione da parte di una banca a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia (crediti ipotecari e verso pubbliche amministrazioni) e l'emissione da parte di una banca, anche diversa dalla cedente, di obbligazioni garantite dalla società veicolo a valere sugli attivi acquistati e costituiti in un patrimonio separato.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente. Per questi titoli il rischio creditizio risulta mitigato dal fatto che la garanzia del portafoglio creditizio cartolarizzato opera congiuntamente a quella dell'emittente. [per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla sezione *Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari*].

#### **1.4. Strumenti finanziari derivati**

I derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante. Tali attività possono essere di varia natura: finanziaria (titoli azionari, indici, tassi di interesse e di cambio) o reale (tabacco, caffè, cacao, petrolio, oro).

Gli strumenti finanziari derivati possono essere:

- valori mobiliari;
- contratti.

I rischi associati agli strumenti derivati sono principalmente quelli relativi agli strumenti sottostanti ovvero, potenzialmente, tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascuno strumento derivato [per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla sezione *Principali rischi collegati*].

all'investimento in strumenti e prodotti finanziari].

#### 1.4.1. Strumenti finanziari derivati rappresentati da valori mobiliari

Rientrano in tale fattispecie:

- i **warrant**;
- gli **strumenti finanziari derivati cartolarizzati**;

Per **warrant** si intende quello strumento finanziario che conferisce al detentore la facoltà di sottoscrivere (warrant per sottoscrivere) o di acquistare (warrant per acquistare) o di vendere (warrant per vendere), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni (azioni di compendio) contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per sottoscrivere o per acquistare e, viceversa, incassando un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per vendere.

Nel caso di emissione di warrant per l'acquisto di azioni, le stesse devono risultare depositate in una gestione speciale, vincolate irrevocabilmente al servizio dell'emissione di warrant, presso un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale.

Nel caso di emissione di warrant per la vendita di azioni, il controvalore complessivo dei fondi necessari per l'acquisto delle azioni di compendio deve essere posto in deposito vincolato al servizio dell'emissione di warrant, presso un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale oppure deve essere costituita una garanzia incondizionata e irrevocabile per pari importo rilasciata da un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale.

Il warrant (di tipo *call*) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di capitale.

Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto al titolo principale.

Gli **strumenti derivati cartolarizzati** possono essere emessi soltanto da un intermediario finanziario o comunque da società o enti con particolari requisiti patrimoniali e di vigilanza, da stati e organismi internazionali. Per evitare situazioni di conflitto di interesse, l'emittente di un derivato cartolarizzato non può coincidere con l'emittente dello strumento sottostante.

Rientrano in tale fattispecie:

- gli **Exchange Traded Commodities (ETC)**
- gli **Exchange Traded Notes (ETN)**
- i **covered warrant**
- i **certificati**.

Gli **Exchange Traded Commodities (ETC)** sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime. Il valore degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

Gli ETC, non sono OICR, ma strumenti finanziari senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto nella materia prima (ETC physically-backed) o dell'investimento in contratti su merci stipulati dall'emittente con operatori internazionali qualificati.

Gli ETC consentono agli investitori di prendere posizione su di una singola materia prima (oro, petrolio, gas, zucchero, soia, zinco): la gamma di commodities replicata dagli ETC è molto ampia e non si limita alle singole materie prime, ma si estende a loro indici e sottoindici. Ciò permette al risparmiatore sia di scommettere sull'andamento positivo di una singola materia prima, sia di diversificare l'investimento attraverso un paniere di commodities.

Le attività acquistate dall'emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello delle eventuali altre emissioni. Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione. Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETC.

Gli ETC sono caratterizzati dall'esistenza di un mercato secondario rappresentato dal mercato di quotazione e replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento.

Gli **Exchange Traded Notes (ETN)** sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle materie prime già coperte dagli ETC) o in contratti derivati sul medesimo. Il valore degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

Gli ETN, infatti, al pari degli ETC, non sono OICR, ma strumenti finanziari senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto nel sottostante o dell'investimento in contratti sul sottostante medesimo stipulati dall'emittente con operatori internazionali qualificati.

Il criterio che distingue gli ETN dagli ETC è esclusivamente la natura del sottostante: quando è una materia prima ci si riferisce agli ETC, mentre in tutti gli altri casi (indici e sottostanti diversi dalle materie prime) agli ETN. Entrambi gli strumenti condividono, invece, le medesime caratteristiche a proposito dell'emittente e della struttura dell'operazione.

Anche gli ETN sono caratterizzati dall'esistenza di un mercato secondario rappresentato dal mercato di quotazione e replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice relativo a azioni, obbligazioni, valute, tassi) a cui fanno riferimento.

I **covered warrant** sono strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono al detentore la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla (o entro la) data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante (strumenti finanziari, metalli preziosi, tassi, valute, indici) a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price). L'esercizio di un covered warrant può comportare la consegna fisica del sottostante oppure la liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strike price (nel caso di covered warrant *call*) o della differenza, se positiva, tra lo strike price e il prezzo dell'attività sottostante (nel caso di covered warrant *put*). Attualmente tutti i covered warrant negoziati sul mercato regolamentato italiano (SeDeX) prevedono la liquidazione monetaria automatica a scadenza in caso di importo differenziale positivo.

I certificati sono strumenti finanziari costituiti da una combinazione di opzioni che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante cui si riferiscono. I certificati senza effetto leva (investment certificate) costituiscono una potenziale alternativa all'investimento diretto nel sottostante, in termini di capitale investito ed in termini di tipologie di rischio associate (cui va aggiunto il rischio legato all'emittente del certificato). I certificati con leva (certificati leverage) possono essere sia di tipo bull che di

tipo bear.

I certificati sono caratterizzati dall'esistenza di un mercato secondario rappresentato dal mercato di quotazione.

Sulla base della classificazione prevista da ACEPI (l'Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento, che riunisce i principali emittenti di prodotti strutturati e promuove in Italia una cultura evoluta dei prodotti di investimento, in particolare certificati) è possibile suddividere i certificati in 4 macroclassi: 1) strumenti a capitale protetto/garantito; 2) strumenti a capitale condizionatamente protetto; 3) strumenti a capitale non protetto; 4) strumenti a leva.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunemente chiamati "Investment Certificate" (senza effetto leva).

I certificati di cui al numero 4) sono comunemente chiamati "Leverage Certificate" (con effetto leva).

### **1) Certificati a capitale protetto**

Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo (o sul ribasso) dell'attività sottostante proteggendo il capitale investito dagli eventuali ribassi (rialzi). Il livello di protezione è definito in fase di emissione del prodotto, in maniera tale da offrire una protezione totale del capitale investito (100%) oppure parziale (ad esempio 90%, 80% o inferiore). Le principali tipologie di certificati che rientrano in questa categoria sono gli Equity Protection Certificates che consentono di partecipare alla performance del sottostante beneficiando della protezione totale del capitale investito o almeno parziale, nel caso in cui la performance del sottostante a scadenza risulti inferiore al Livello di Protezione.

### **2) Certificati a capitale condizionatamente protetto**

Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo dell'attività sottostante e allo stesso tempo proteggono il capitale investito (ma solo se il sottostante non tocca la barriera di protezione) e, per alcune tipologie di certificati, consentono di guadagnare anche in caso di ribassi contenuti del sottostante. Si tratta di prodotti d'investimento per i quali l'efficacia del meccanismo di protezione è subordinata al non raggiungimento da parte del sottostante di un determinato livello barriera. Tale barriera viene fissata all'emissione al di sotto del livello del sottostante. Fintanto che questa barriera non viene raggiunta, la protezione mantiene la sua efficacia e anche in presenza di ribassi del sottostante l'investitore recupera il capitale investito, o guadagna un rendimento positivo che può essere pari alla performance negativa realizzata dal sottostante, come nel caso ad esempio dei Twin Win Certificates, o pari ad un importo predefinito come nel caso ad esempio dei Bonus Certificates. Ma, se il sottostante raggiunge o oltrepassa la barriera, la protezione del capitale investito viene meno e lo strumento si comporta come un certificato a capitale non protetto.

Le principali tipologie di strumenti di questo tipo sono gli Airbag Certificates, i Cash Collect Certificates, gli Express Certificates, i Twin Win Certificates ed i Bonus Certificates. In particolare, gli Express Certificates sono strumenti che prevedono il rimborso anticipato con pagamento di un ammontare prefissato, se in una delle date prestabilite il sottostante è superiore o uguale ad un prefissato livello, in caso contrario lo strumento riconosce a scadenza un importo in funzione dell'andamento del sottostante rispetto al valore iniziale ed al livello Barriera. In particolare l'evento Barriera determina il venir meno di qualsiasi protezione del capitale investito. I Bonus Certificates consentono invece di ottenere a scadenza una performance minima (Bonus) se il livello del sottostante non raggiunge la Barriera. In caso di raggiungimento della Barriera lo strumento replica l'andamento del sottostante e si determina il venir meno di qualsiasi protezione del capitale investito.

### **3) Certificati a capitale non protetto**

Questi prodotti consentono ai portatori di investire in un determinato sottostante esponendosi alla performance realizzata da quest'ultimo, sia al ribasso che al rialzo, in maniera proporzionale oppure più che proporzionale. I sottostanti di questi certificati sono solitamente indici, commodities, panieri e più in generale sottostanti non facilmente raggiungibili da un risparmiatore individuale con un investimento diretto. Tra gli strumenti a capitale non protetto figurano senz'altro i Benchmark Certificates. I Benchmark sono certificati il cui valore in ogni momento è pari al livello dell'attività sottostante meno il valore attuale dell'eventuale flusso di dividendi atteso fino alla data di scadenza del Benchmark.

In relazione ai dividendi, i Benchmark Certificates, ma in generale tutti i certificati, non pagano dividendi, mentre gli indici sottostanti possono essere composti da titoli che pagano dividendi.

Oltre ai Benchmark Certificates, rientrano in questa classe di certificati anche i Discount Certificates e gli Outperformance Certificates.

### **4) Certificati a Leva**

Tra i certificati a capitale non protetto, gli strumenti a leva sono quelli che offrono potenzialmente i rendimenti più alti a patto di essere disposti a sottoporsi a rischi superiori. Con un prodotto con leva si acquisisce il diritto di comperare (*bull*) o di vendere (*bear*) un valore sottostante a un prezzo di esercizio (*strike*) e a una data prestabiliti. L'impiego di capitale per investire in un prodotto di questo tipo è minore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante (cosiddetto effetto leva). Proprio la presenza dell'effetto leva consente di moltiplicare la performance del sottostante. La leva però non amplifica solo i guadagni ma anche le eventuali perdite e l'investitore si trova esposto al rischio di estinzione anticipata del certificato e di perdita totale del capitale investito, se il sottostante raggiunge una predeterminata barriera di *stop loss*. Rientrano in questa categoria i Mini Futures Certificates e i Turbo e Short Certificates.

#### **1.4.2. Strumenti finanziari derivati rappresentati da "contratti"**

Gli strumenti finanziari derivati rappresentati da contratti si distinguono in derivati regolamentati e derivati OTC. Si riportano di seguito le informazioni su tali strumenti ancorchè - allo stato - la SIM non tratti i medesimi.

I **derivati regolamentati** sono rappresentati da contratti le cui caratteristiche sono standardizzate e definite dall'autorità del mercato su cui vengono negoziati; tali caratteristiche riguardano l'attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc.

I **derivati OTC** sono negoziati **fuori dai mercati regolamentati** direttamente tra le parti. Può risultare quindi difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questo motivo, le operazioni aventi ad oggetto derivati OTC comportano l'assunzione di rischi più elevati.

In tali operazioni la SIM si pone, generalmente, come controparte dell'investitore. Le parti possono liberamente stabilire tutte le

caratteristiche dello strumento; generalmente questi sono swap e forward. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Le principali finalità associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati sono le seguenti:

- copertura di posizioni (*hedging*): si intende proteggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato. L'utilizzo dello strumento derivato consente di neutralizzare l'andamento avverso del mercato, bilanciando le perdite/guadagni sulla posizione da coprire con i guadagni/perdite sul mercato dei derivati;
- speculazione: strategie finalizzate a realizzare un profitto basato sull'evoluzione attesa del prezzo dell'attività sottostante;
- arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo disallineamento tra l'andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante (destinati a coincidere all'atto della scadenza del contratto), vendendo lo strumento sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato e ottenendo, così, un profitto privo di rischio.

Si evidenziano, a titolo esemplificativo, i contratti derivati più comuni:

- Contratti a termine
- Swap
- Opzioni

### **Contratti a termine**

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati.

Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).

L'acquirente del contratto a termine (colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore (colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (*short position*).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna. In questo caso si parla di consegna fisica o **physical delivery**;
- con il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, viceversa se negativa. In questo caso si parla di consegna per differenziale o **cash settlement**.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i **contratti forward** ed i **contratti future**.

#### **a) Contratti forward**

I contratti forward sono derivati OTC. Il prezzo di consegna è anche detto "**forward price**".

Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto.

Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (*physical delivery*), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (*cash settlement*).

Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

#### **b) Contratti future**

I contratti future si differenziano dai forward per essere contratti standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati.

Il **future** è un contratto a termine in cui la controparte assume l'obbligo di comprare o vendere un dato quantitativo di una specifica attività sottostante ad una certa data futura e ad un prezzo prestabilito (c.d. future price). Ad esempio, gli stock future quotati sul mercato regolamentato italiano (IDEM) permettono di prendere posizioni rialziste o ribassiste sulle principali azioni Blue Chip di Borsa Italiana S.p.A. senza dover necessariamente operare sull'azione sottostante.

Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli negoziati sui mercati regolamentati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto e di vendita. Viene di norma indicato in "punti indice".

In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future, se è un'attività finanziaria.

La standardizzazione dei contratti e la possibilità di negoziarli in mercati regolamentati comportano importanti effetti:

- le parti possono "contrattare" solamente il prezzo del contratto (anche se una contrattazione vera e propria fra due parti, essendo il titolo quotato, non c'è);
- la possibilità di una chiusura anticipata di una posizione in future, senza aspettare la scadenza, attraverso la sua negoziazione;
- un notevole guadagno in termini di liquidità degli scambi e, di conseguenza, di riduzione dei costi a carico dagli operatori.

Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia (di seguito CC&G). Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.

Per poter assolvere su base sistematica e continuativa ai propri compiti e per garantire l'efficienza del sistema, la clearing house adotta una serie di misure, tra le quali l'adozione del sistema dei margini che prevede il versamento da parte delle controparti di un margine iniziale e di margini di variazione durante la vita del contratto.

Nel momento in cui si compravende il contratto, le due parti, acquirente e venditore, devono versare alla Cassa di compensazione e garanzia i margini iniziali che verranno restituiti alla scadenza.

Durante la vita del contratto, giorno per giorno, la Cassa di compensazione e garanzia calcola la differenza fra il valore del contratto del giorno e quello del giorno precedente e chiede il versamento di questa differenza, chiamata margine di variazione, alla parte che rispetto al giorno precedente ha maturato la perdita. Detto margine verrà accreditato alla parte che ha invece conseguito il profitto.

Questo meccanismo di calcolo si sussegue giornalmente fino alla scadenza, in occasione della quale verrà liquidato l'ultimo margine di variazione e restituito il margine iniziale versato dalle parti.

È importante notare che il sistema dei margini comporta il calcolo e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite maturati dalle controparti, a differenza del forward dove le perdite e i profitti maturati vengono calcolati e corrisposti solo alla scadenza.

Pertanto, nel caso di contratti future, vi sono flussi di cassa sia all'atto della stipula del contratto (margine iniziale), sia durante la vita dello stesso (margini di variazione), sia alla scadenza (liquidazione del contratto).

Le operazioni su future comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cd. "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in future. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore diventa debitore di ogni altra passività prodottasi.

### **Swap**

La traduzione letterale di swap (scambio) identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante.

Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme. Non esiste quindi una forma standard del contratto, esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli.

I contratti swap sono **derivati OTC**.

I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.

Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la durata del contratto. Il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Per i citati motivi, i contratti di swap comportano un elevato grado di rischio, tanto che per l'investitore potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Uno dei contratti più diffusi sul mercato finanziario è l'interest rate swap, contratto in cui due controparti si scambiano pagamenti periodici di interessi, calcolati su una somma di denaro, detta capitale nozionale di riferimento (notional principal amount), per un periodo di tempo predefinito pari alla durata del contratto, e cioè fino alla scadenza (maturity date o termination date) dello stesso. Il nome "interest rate swap" deriva dal fatto che i pagamenti effettuati sono simili ai pagamenti di interessi su un debito.

### **Opzioni**

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità) o al raggiungimento della stessa.

Tali contratti possono essere negoziati sia su mercati regolamentati che OTC. Gli elementi caratteristici di un'opzione sono:

- il sottostante. Esso può essere un titolo azionario, un indice, una valuta estera (o un tasso di cambio) un contratto future, una merce (commodity) oppure una qualsiasi attività finanziaria o reale. Tutte le opzioni scritte sul medesimo sottostante costituiscono una "serie";
- la facoltà. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di acquistare, in data futura, il sottostante vengono denominate opzioni *call*. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di vendere il sottostante, vengono denominate opzioni *put*. Tutte le opzioni dello stesso tipo (*call* oppure *put*) costituiscono una "classe";
- la scadenza. Le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il giorno che coincide con la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni europee, mentre le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni americane;
- il prezzo di esercizio (o prezzo base o strike price). Rappresenta il prezzo al quale il possessore dell'opzione *call* oppure *put* può, rispettivamente, acquistare o vendere l'attività sottostante.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel

caso di evento, oggettivamente riscontrabile.

Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (*holder*) e venditore (*writer*) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro (detta premio), acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore apre una posizione corta (*short position*).

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (*call*) o vendere (*put*), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione *call*, il compratore dell'opzione *call* riceverà dal venditore la differenza fra prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
- nel caso di *put*, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot.

La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della *call*, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della *put*, è comunemente detta valore intrinseco.

Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della *call* (o viceversa per la *put*), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

L'esecuzione del contratto, per alcune tipologie di opzioni, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (*cash settlement*).

**L'acquisto di un'opzione** è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti future, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in future e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

**La vendita di un'opzione** comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti future, il venditore assumerà una posizione in future e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

### **1.5. Quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV)**

I fondi comuni di investimento e le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) appartengono alla categoria degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

Si tratta di portafogli di strumenti i cui rischi associati sono quelli relativi agli strumenti costituenti gli stessi, ossia potenzialmente tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo [per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla sezione "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari"].

#### **1.5.1. Fondo comune d'investimento e SICAV**

Il **fondo comune d'investimento** è un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una Società di Gestione del Risparmio (di seguito anche SGR). Il patrimonio gestito è "autonomo" e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR. Detta separazione patrimoniale, che ha funzione prevalentemente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della società gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.

La partecipazione a un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote; tali quote, tutte di uguale valore, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore. Il valore di ogni singola quota, calcolato giornalmente, è dato dal rapporto esistente tra il valore netto dell'intero patrimonio diviso per il numero di quote in circolazione.

Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di tipo **immobiliare**, che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili e in partecipazioni a società immobiliari, e quelli di tipo **mobiliare**, che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, ecc.). Mentre quelli di tipo immobiliare, per il tipo di investimento che li caratterizza, sono OICR **chiusi**, quelli mobiliari possono essere sia chiusi che **aperti**:

- **fondi aperti**, in cui il sottoscrittore ha il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'OICR
- **fondi chiusi**, in cui il sottoscrittore può aderire soltanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell'investimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date

prestabilite.

**La SIM comunica al cliente, a titolo meramente informativo, la classificazione attribuita da Assogestioni al fondo comune** oggetto di raccomandazione o di ordine autonomamente disposto dal Cliente, tuttavia detta classificazione non viene utilizzata dalla SIM ai fini della valutazione di adeguatezza dell'investimento.

La predetta classificazione, contenuta nell'apposita Guida di Assogestioni (Associazione Italiana dei Gestori del Risparmio) e consultabile sul sito Internet [www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it), ripartisce i fondi comuni - in ordine crescente rispetto alla proporzione di investimento azionario detenibile in portafoglio - in base alle seguenti cinque macro categorie: Liquidità (privi di investimenti in azioni), Obbligazionari, Bilanciati, Azionari, Flessibili (senza vincoli di investimento azionario).

Ogni macro categoria si suddivide, a sua volta, in diverse categorie definite sulla base dei fattori di rischio che le caratterizzano: Liquidità: valuta di denominazione, merito di credito dell'emittente e duration del portafoglio; Obbligazionari: rischio mercato (valuta di denominazione e duration del portafoglio) e rischio credito; Bilanciati: proporzione della componente azionaria; Azionari: giurisdizione dell'emittente e specializzazione settoriale; Flessibili: nessun fattore di rischio comune sulla base del quale individuare specifiche categorie.

Di seguito si riepilogano le categorie Assogestioni dei fondi comuni:

- di liquidità: fondi di liquidità area euro, area dollaro, area yen, fondi di liquidità altre valute;
- obbligazionari: obbligazionari euro governativi breve termine, obbligazionari euro governativi medio/lungo termine, obbligazionari euro corporate investment grade, obbligazionari euro high yield, obbligazionari dollaro governativi breve termine, obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine, obbligazionari dollaro corporate investment grade, obbligazionari dollaro high yield, obbligazionari internazionali governativi, obbligazionari internazionali corporate investment grade, obbligazionari internazionali high yield, obbligazionari yen, obbligazionari paesi emergenti, obbligazionari altre specializzazioni, obbligazionari misti, obbligazionari flessibili;
- bilanciati: bilanciati azionari, bilanciati, bilanciati obbligazionari;
- azionari: azionari Italia, azionari area Euro, azionari Europa, azionari America, azionari Pacifico, azionari paesi emergenti, azionari paese, azionari internazionali, azionari energia e materie prime, azionari industria, azionari beni di consumo, azionari salute, azionari finanza, azionari informatica, azionari servizi di telecomunicazione, azionari servizi di pubblica utilità, azionari altri settori, azionari altre specializzazioni;
- flessibili.

Le **SICAV** sono costituite in forma societaria; pertanto il sottoscrittore assume lo status di socio con i relativi diritti (es. il diritto di voto). Il capitale sociale delle SICAV, che appartengono alla categoria degli OICR aperti. Il capitale sociale delle SICAV risulta variabile in aumento (al variare delle sottoscrizioni di nuove azioni) e in diminuzione (al rimborso di partecipazioni azionarie).

L'investimento in fondi comuni e SICAV consente:

- di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito **professionalmente**;
- una **diversificazione degli investimenti** difficilmente ottenibile dai singoli investitori, in quanto il risparmio di questi ultimi confluisce in un patrimonio di grandi dimensioni.

Si definiscono OICR armonizzati gli OICR aperti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE. Si definiscono OICR non armonizzati gli OICR diversi da quelli armonizzati. Gli OICR armonizzati, costituiti nei paesi dell'Unione Europea, seguono regole e criteri comuni volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, limitando e frazionando i rischi assumibili dagli OICR.

### **1.5.2. Fondi speculativi**

I **fondi speculativi** (hedge fund) sono fondi comuni di investimento il cui patrimonio può essere investito in attività diverse - anche più rischiose - da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.

Anche per i fondi speculativi è possibile operare la distinzione tra aperti e chiusi. La sottoscrizione di quote di fondi speculativi può avvenire in qualsiasi istante, mentre il rimborso può avvenire con cadenza mensile (in alcuni casi trimestrale).

### **1.5.3. Exchange Traded Fund**

Gli **Exchange Traded Fund** (ETF) sono una particolare tipologia di OICR con due principali caratteristiche: sono caratterizzati dall'esistenza di un mercato secondario rappresentato dal mercato di quotazione e hanno come unico obiettivo di investimento quello di replicare l'indice al quale si riferiscono (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.

Un ETF riassume in sé perciò le caratteristiche proprie di un fondo e di un'azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti:

- diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi;
- flessibilità e trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale delle azioni che consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all'investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo.

Uno dei principali vantaggi degli ETF consiste nella presenza di costi contenuti, in termini di commissioni di gestione a carico dell'investitore. Ciò deriva tipicamente dalla gestione passiva, atta a replicare esattamente l'indice benchmark, che implica un intervento minimo dell'asset manager oltre ad un basso tasso di rotazione degli investimenti.

Una particolare tipologia di ETF è rappresentata dagli **ETF strutturati**, gestiti con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice benchmark ma anche volte, ad esempio, a proteggere il valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento o a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice.

## **1.6. Strumenti/prodotti finanziari complessi**

Uno strumento/prodotto finanziario è qualificabile come „Complesso“ quando le sue caratteristiche rendono oggettivamente difficile per l'investitore comprendere gli elementi essenziali dello strumento/prodotto stesso, con particolare riguardo alla valutazione dei rischi e del rendimento. In generale, le seguenti caratteristiche possono caratterizzare come complesso uno strumento/prodotto:

- a. presenza di una componente derivativa o di una struttura che rendono difficile per il cliente comprendere il rischio associato

- allo strumento/prodotto;
- l'essere composto da uno o più strumenti finanziari sottostanti difficili da valutare, o combinati in modo tale per cui sia difficile valutare i relativi rischi ed i possibili rendimenti futuri;
  - performance connessa ad indici opachi rispetto ai best standard di mercato;
  - durata predeterminata dell'investimento in un numero di anni con barriere all'uscita che non permette agli stessi di poter comprendere il meccanismo di funzionamento;
  - strutture di rendimento/cedolari che coinvolgono variabili multiple e formule matematiche complesse che non permette agli stessi di poter comprendere il meccanismo di funzionamento;
  - protezione del capitale che potrebbe essere parziale o condizionata oppure valida solo al verificarsi di determinati eventi.

La SIM, nel recepire la Comunicazione Consob n. 0097996/14 del 22 dicembre 2014 (*"Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail"*) riconosce quali **strumenti/prodotti a complessità molto elevata** per i clienti al dettaglio le seguenti tipologie:

- prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities);
- prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (es. Contingent Convertible Notes);
- prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- prodotti con rendimento connesso ad indici opachi - come gli indici proprietari - o non sufficientemente diversificati;
- titoli irredimibili;
- OICR chiusi, OICR aperti non armonizzati, Hedge Fund, ETF non armonizzati;
- prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
- OICR/ETF armonizzati strutturati (ossia quelli che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICR/ETF con caratteristiche simili) nonché polizze di ramo III, V o multiramo con analoghe caratteristiche.

Tra gli strumenti/prodotti di cui sopra, quelli appartenenti alle tipologie di i. a v. sono ritenuti dalla Consob non adatti alla clientela al dettaglio.

## **1.7. Altri prodotti trattati dalla SIM**

### **1.7.1. Prestito titoli**

Il prestito di strumenti finanziari (**prestito titoli**) è un contratto atipico – assimilabile per molti aspetti al contratto di mutuo – strutturato nella prassi secondo uno schema che prevede che un soggetto (prestatore) trasferisce la proprietà di un certo quantitativo di strumenti finanziari ad un altro soggetto (prestatario) il quale, ad una data prestabilita ovvero su richiesta del prestatore ovvero ancora secondo altre tempistiche specificate nel contratto, è tenuto a restituire altrettanti strumenti della stessa specie e quantità di quelli ricevuti, oltre al pagamento di un corrispettivo, quale remunerazione per l'utilità conseguita (la disponibilità dei titoli).

Il trasferimento della proprietà dei titoli è attuato dietro contestuale costituzione di una garanzia di valore almeno pari al valore di mercato dei titoli consegnati.

Il rischio associato a questa tipologia di prodotti finanziari è il rischio di insolvenza della controparte che determinerebbe la mancata restituzione dei titoli ricevuti in prestito dalla stessa (si tratta di un rischio assimilabile al rischio di insolvenza dell'emittente [per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla sezione *"Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari"*]).

## **1.8. Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione**

Esistono cinque tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- 1. polizze unit linked (polizze Ramo III)**, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
- 2. polizze index linked (polizze Ramo III)**, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli, solitamente azionari;
- 3. polizze di capitalizzazione (polizze Ramo V)**, generalmente collegate ad una gestione interna separata.
- 4. polizze tradizionali rivalutabili (Ramo I)** collegate ad una gestione separata
- 5. polizze multiramo collegate a polizze Unit Linked e Rivalutabili**

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo; in considerazione della varietà di sottostanti e di caratteristiche che i singoli prodotti della specie possono assumere, si invita a prestare particolare attenzione al sottostante il prodotto finanziario – assicurativo, ed ai relativi rischi collegati, come illustrati nelle specifiche sezioni di questo documento.

### **1.8.1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"**

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle



oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito.

Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nelle quali investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR;
- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi legati alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto) ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito);
- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR: il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali; la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione;
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse;
- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR: alcuni fondi, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva); di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva; i fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio; il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso;
- la presenza di strumenti finanziari-assicurativi di paesi emergenti, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati: le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione; sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

#### **1.8.2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"**

Le polizze "**index linked**" sono investimenti assicurativi che collegano l'andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici/titoli. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro.

Le polizze index linked, di fatto, associando una copertura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggette come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall'andamento dell'attività sottostante a cui è legata la componente derivativa, dall'altra parte c'è il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria.

A partire dal 2009 le polizze index linked prevedono, a carico delle Compagnie assicurative, la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza.

#### **1.8.3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione**

I **prodotti finanziari di capitalizzazione**, specificatamente le **polizze di capitalizzazione**, si configurano come una vera e propria attività finanziaria e non più come contratti in grado di veicolare e convogliare risparmio assicurativo. Tali contratti di capitalizzazione sono operazioni attraverso le quali il sottoscrittore affida una determinata somma di denaro ad una società gerente che, mediante una "gestione separata", si impegna a restituirla, ad una scadenza predeterminata, capitalizzata e maggiorata degli interessi maturati nel corso della durata del contratto, svincolando la remunerazione da qualsiasi riferimento alla durata della vita del sottoscrittore o di altri. La prestazione che grava sulla società (detta impresa "capitalizzatrice") può consistere nel pagare un capitale in un'unica soluzione o una rendita vitalizia ovvero nel consegnare titoli o altri beni.

Nel caso in cui la prestazione dell'impresa capitalizzatrice si svolgesse nella forma della liquidazione di una rendita, il riferimento alle caratteristiche personali dell'assicurato (ad esempio sesso ed età) sarebbe necessario esclusivamente ai fini della determinazione del valore della rendita stessa. In tutti gli altri casi la figura dell'assicurato, inteso come colui sulla cui vita è basata la definizione della polizza, viene meno e, conseguentemente, viene meno l'alea tipicamente sottesa ad un contratto assicurativo. In realtà, se manca il rischio assicurativo tradizionale, alla base di un contratto di capitalizzazione rimane comunque un'alea, quella derivante dal rischio finanziario. Essa dipende dalla presenza di tre elementi: la percentuale minima di rivalutazione del capitale, il tasso tecnico ed il consolidamento delle prestazioni.

In sostanza, il capitale investito viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla gestione separata, tenuto conto, ove presente, del minimo garantito. Comporta in ogni caso per il contraente il consolidamento dei risultati finanziari raggiunti periodicamente.

Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

#### **1.8.4. Prodotti finanziari-assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali")**

Le polizze tradizionali/rivalutabili sono contratti assicurativi sulla durata della vita umana (Ramo I) la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia Assicurativa.

Il premio investito nella gestione separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti.

Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa.

Dal punto di vista normativo, i prodotti assicurativi rivalutabili (c.d. Tradizionali) non sono prodotti finanziari assicurativi; tuttavia, tenuto conto della componente finanziaria che li caratterizza, rispetto alle ordinarie polizze sulla durata della vita umana, la SIM ritiene opportuno - in sede di prestazione del servizio di consulenza/valutazione di adeguatezza su ordini autonomamente disposti dal cliente - trattarli unitariamente ai prodotti finanziari assicurativi.

### **1.8.5. Prodotti finanziari-assicurativi "multiramo"**

Le polizze Multiramo presentano sia una componente Unit Linked che una componente rivalutabile le cui caratteristiche e i cui rischi sono descritte nei paragrafi di cui sopra.

## **1.9 Servizio di gestione di portafogli**

Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari. Il Cliente, mediante la stipulazione del contratto di gestione di portafogli, conferisce alla SIM l'incarico di gestire il proprio patrimonio secondo la/le linea/e di gestione prescelta/e e riportata/e negli allegati al contratto medesimo. La SIM, nel rispetto delle caratteristiche della gestione prescelta dal Cliente, può compiere, nell'espletamento dell'incarico, ogni tipo di operazione, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti nel Contratto.

Nell'ipotesi in cui la gestione preveda la facoltà per il Cliente di scegliere più linee di gestione, il Cliente può richiedere che il proprio patrimonio sia gestito in conformità ad una o più tra le linee di gestione ivi previste, nei termini e secondo le modalità stabilite nel contratto e nei suoi allegati.

Alla sottoscrizione del contratto viene definito in relazione a ciascuna linea di gestione ove significativo, il parametro oggettivo di riferimento (benchmark), oppure in alternativa un indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito. Il benchmark costituisce uno strumento utile per raffrontare il rendimento del portafoglio del Cliente, tuttavia non costituisce un indicatore di risultati futuri della gestione e la SIM non ha alcun obbligo di raggiungerlo o di superarlo.

Ogni operazione di gestione è compiuta per conto del Cliente ed a suo rischio: l'attività di gestione non consente alcuna garanzia o promessa di accrescere o di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione.

La volatilità dei mercati ha però generato nel tempo interesse per gestioni di portafogli caratterizzate da una spiccata connotazione difensiva. Tipici esempi sono le gestioni di portafoglio accompagnate da una garanzia e quelle protette. Le prime si caratterizzano per la presenza di una vera e propria garanzia, distinta dal servizio di gestione, che attribuisce al risparmiatore il diritto, quanto meno, alla restituzione del capitale investito. Nelle gestioni protette, invece, la limitazione del rischio finanziario si realizza attraverso l'adozione di particolari tecniche gestionali. L'ingegneria finanziaria ha poi creato variegate combinazioni tra i due tipi, dove l'adozione di tecniche di protezione del portafoglio si accompagna all'assunzione di una formale garanzia alla restituzione – totale o parziale – del patrimonio conferito. In questo caso si parla di gestioni protette accompagnate da una garanzia. La SIM può, specificandone modalità e termini nei documenti contrattuali, rendere disponibile la sottoscrizione di linee di gestione accompagnate da garanzia.

Si evidenzia che il patrimonio in gestione è destinato a modificarsi nella composizione e nel valore per effetto delle operazioni disposte dalla SIM e dalla variazioni di valore nel tempo degli strumenti finanziari.

Per le informazioni relative al metodo e alla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente e alle specifiche caratteristiche delle linee di gestione (benchmark, tipi di strumenti finanziari e di operazioni e relative limitazioni, obiettivi della gestione e livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità), si rinvia a quanto indicato nel Contratto di gestione di portafogli.

## **2. Sedi di negoziazione degli ordini ricevuti dalla clientela**

Gli ordini della clientela possono trovare esecuzione su un mercato regolamentato, su un Multilateral Trading Facility (MTF).

### **2.1. Mercato regolamentato**

Per mercato regolamentato ci si riferisce a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. w ter del D.Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato), il quale considera come tale "un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.

### **2.2. Sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility)**

I sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. MTF) costituiscono dei sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale, il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati. I sistemi multilaterali consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti. Sono sottoposti alla vigilanza della competente Autorità di Vigilanza.

## **3. Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari e al servizio di gestione di portafogli**

La seguente esposizione, volta ad identificare e ad analizzare brevemente i principali rischi comunemente associati agli investimenti in prodotti e strumenti finanziari, è rivolta a fornire alla Clientela un supporto supplementare nella scelta del miglior investimento possibile, in considerazione del personale grado di propensione al rischio e delle proprie possibilità economiche.

### **3.1. Principali rischi**

#### **Rischio di mercato**

Quando si parla di rischio di mercato ci si riferisce genericamente al rischio che il valore di mercato degli strumenti in portafoglio si riduca a causa di variazioni delle condizioni di mercato (prezzi azionari, tassi di interesse, spread creditizi, tassi di cambio e loro

volatilità). Il rischio di mercato può essere suddiviso in diverse categorie. Il peso di ciascuna di esse, nel determinare l'andamento del prezzo dell'investimento, può essere diverso.

- 1. Rischio di prezzo:** è un rischio di variazione del prezzo di uno strumento finanziario il cui valore, infatti, si riflette nel prezzo di mercato. In generale, si parla di rischio di prezzo in senso stretto quando non si possono individuare con precisione altri fattori di rischio che influenzano il prezzo di uno strumento. Si distingue, inoltre, il rischio di prezzo "generico", che riguarda tutto il mercato considerato (es. mercato azionario), da quello "specifico", che è riferito al singolo titolo (es. l'azione di una società). Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio azioni. Il valore di mercato del suo investimento è sensibile all'andamento delle quotazioni (prezzi) dei titoli posseduti. Nel caso, invece, di un investimento in strumenti derivati (oppure con una componente derivata), il rischio di prezzo si manifesta indirettamente come potenziale riduzione del valore di mercato dell'investimento conseguente a variazioni della quotazione (prezzo) del titolo sottostante. Un investitore in covered warrant, ad esempio, sopporta il rischio derivante da possibili fluttuazioni avverse del prezzo del titolo oggetto del covered warrant.
- 2. Rischio di interesse:** riguarda le obbligazioni e tutti i titoli, inclusi gli strumenti derivati, che in generale sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio un'obbligazione. Il prezzo dello strumento alla scadenza è pari al valore di rimborso che generalmente coincide con il valore nominale. Prima della scadenza, un aumento dei tassi di interesse comporta una riduzione del prezzo dell'obbligazione. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza del titolo. Anche il tasso di interesse può costituire il sottostante di taluni strumenti derivati.
- 3. Rischio di cambio:** si manifesta quando il valore di mercato dell'investimento è sensibile a variazioni dei tassi di cambio. Pensiamo all'acquisto di azioni americane o di covered warrant su tali azioni da parte di un investitore dell'Area Euro. In entrambi i casi il valore dell'investimento è influenzato dalla possibilità di fluttuazioni avverse del tasso di cambio dell'Euro con il dollaro americano. Anche il rischio di cambio può contribuire alla determinazione del valore di taluni strumenti derivati.
- 4. Rischio di variazione della volatilità (dei prezzi, dei tassi di interesse, dei cambi):** riguarda gli investimenti in strumenti derivati (oppure con una componente derivata) e si manifesta quando il valore di mercato degli strumenti in portafoglio è sensibile a variazioni della volatilità attesa (non quella storicamente realizzata) di altre variabili di mercato quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi azionari. Tale rischio è tipicamente associato alle opzioni o ai warrant. Si pensi ad un acquisto di covered warrant sull'indice S&P/MIB: l'investitore sopporta, tra gli altri, il rischio connesso a variazioni inattese della volatilità dell'indice durante la vita residua del warrant.
- 5. Rischio di liquidità:** si manifesta quando uno strumento finanziario non si trasforma prontamente in moneta senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. Il rischio di liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, gli strumenti trattati su mercati organizzati sono più liquidi di quelli non trattati su questi mercati poiché la domanda e l'offerta di titoli proveniente da numerosi operatori può essere prevalentemente convogliata su tali mercati e conduce alla formazione di prezzi più affidabili perché riflettono il risultato di numerosi scambi (o proposte di scambio). Occorre, tuttavia, considerare che, in caso di strumenti finanziari trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, l'investitore può comunque incontrare difficoltà a liquidare i propri investimenti con conseguente necessità di sostenere costi aggiuntivi.  
Con riferimento alle sole obbligazioni subordinate, si rammenta che queste presentano un rischio di liquidità potenzialmente più accentuato rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma prive di subordinazione, in quanto il riacquisto di obbligazioni subordinate sul mercato secondario è soggetto a limitazioni e autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza competente ai sensi della normativa comunitaria e nazionale pro tempore vigente. In particolare, l'Autorità di Vigilanza potrà fornire un'autorizzazione preventiva all'attività di riacquisto delle obbligazioni subordinate al fine di fornire un sostegno agli scambi, nei limiti di uno specifico importo predeterminato, che non potrà eccedere il valore minore tra (i) il 10% del valore nominale complessivo della singola serie/emissione di obbligazioni subordinate oggetto del riacquisto, e (ii) il 3% del valore nominale complessivo degli strumenti Tier II emessi dall'Emittente, di volta in volta in circolazione. In assenza di tale autorizzazione al riacquisto, incluso il caso di raggiungimento dello specifico importo predeterminato, l'Emittente bancario o altro soggetto appartenente al medesimo gruppo bancario si troverebbero nell'impossibilità di riacquistare liberamente i propri titoli subordinati anche ai fini di mantenere la liquidità.

## Rischio di credito

Quando si parla di rischio di credito, ci si riferisce al rischio che il valore di mercato di uno strumento in portafoglio si riduca a causa di variazioni inattese della solvibilità o situazione finanziaria dell'Emittente. In generale, si possono classificare due categorie di rischi di credito, che vengono riflesse congiuntamente dallo spread creditizio: il rischio di variazione dello spread medesimo ed il rischio futuro di insolvenza. Anche il rischio di credito di un emittente può costituire l'entità di riferimento sottostante di taluni strumenti derivati.

- 1. Rischio di spread di credito o spread creditizio:** contribuisce alla formazione del rischio di mercato per gli strumenti quotati e si manifesta quando variazioni del prezzo di un'obbligazione non sono spiegate da movimenti delle condizioni generali di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio, ecc.) ma si riferiscono alla situazione specifica dell'emittente. Per "spread di credito" si intende il differenziale di rendimento tra obbligazioni emesse da emittenti con differenti meriti creditizi, a parità di tutte le altre condizioni di mercato, e delle caratteristiche dell'emissione. La misura dello spread risente anche del grado di subordinazione del titolo: per le obbligazioni subordinate lo spread richiesto sarà più elevato rispetto a quelle ordinarie (cd. senior). Per misurare lo spread di credito di un'obbligazione si utilizza generalmente come riferimento comparativo il rendimento di obbligazioni emesse da soggetti con ottimo merito creditizio (spesso definite *risk free* o assimilate). Generalmente, lo spread creditizio si riduce con la vita residua del titolo.
- 2. Rischio di insolvenza dell'emittente:** è il rischio che l'emittente non sia in grado in futuro di far fronte regolarmente agli impegni di pagamento assunti (quali pagamento di cedole o rimborso del capitale) alle date stabilite.
- 3. Rischio sovrano:** ricorre quando un governo nazionale non riesce a fare fronte ai propri impegni debitorii; in altri termini è riferito al rischio creditizio di un emittente sovrano. Al pari di una società emittente strumenti finanziari che corre il rischio, a causa di una scarsa liquidità o di una crisi temporanea, di non poter ottemperare ai propri obblighi contrattuali, allo stesso modo uno Stato, in condizioni di indebitamento elevato, potrebbe non poter oppure non voler assolvere ai propri impegni di pagamento (titoli di Stato e simili) alle scadenze stabilite. In tale contesto, il debitore sovrano potrebbe anche modificare unilateralmente i propri impegni contrattuali nei confronti dei creditori.
- 4. Rischio di subordinazione:** in caso di liquidazione/insolvenza dell'emittente l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale del capitale investito. Infatti, il rimborso delle obbligazioni subordinate avverrà solo dopo che siano

stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati e ordinari (chirografari). Per tale motivo, le disponibilità residue dell'emittente potrebbero non essere sufficienti per rimborsare - anche solo parzialmente - i creditori subordinati. Le obbligazioni subordinate, comunque, saranno rimborsate pari passu tra di loro e con precedenza rispetto alle azioni dell'emittente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle predette obbligazioni. Con decorrenza 1° agosto 2013, la Commissione Europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi prevedendo che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, possa essere condizionata ad una preventiva "condivisione degli oneri e delle perdite", oltreché da parte degli azionisti di tutte le categorie, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti di rimborso dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, per effetto delle clausole di subordinazione.

**5. Rischio di controparte:** al rischio di credito può essere assimilato anche il c.d. **rischio di controparte**, che rappresenta il rischio di inadempienza di una generica controparte contrattuale, solitamente quando l'esposizione creditizia deriva dalla natura incerta di un contratto finanziario stipulato fra le parti. Diversamente dal rischio di credito generato da un finanziamento, dove la probabilità di perdita è unilaterale, in quanto essa è in capo al creditore ovvero al possessore di un'obbligazione, il rischio di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale, che potrebbe riguardare entrambe le controparti contrattuali. Tale rischio è pari al valore positivo che può essere attribuito agli impegni (flussi finanziari attesi) generati dal contratto in un dato momento ed è suscettibile di variare nel corso del tempo, fino alla data di regolamento.

**6. Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi:** La Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la "Direttiva BRRD"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori li sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. L'applicazione degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD può avere come conseguenza per gli investitori, in determinate situazioni, la perdita totale o parziale del proprio investimento. In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (di seguito i Decreti BRRD) attuativi della Direttiva 2014/59/UE che sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle passività in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le passività e modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ed i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior.

Tra le "restanti passività" rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo anche le passività legate ad operazioni nascenti da contratti finanziari (per esempio operazioni di Pronti Contro Termine) e da contratti derivati di cui è parte la Banca.

A fini meramente esplicative e non esaustivi, si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso.

- Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)
- Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)
- Capitale di Classe 2 (ivi incluse le Obbligazioni Subordinate Tier II)
- Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2
- Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (Senior) non assistite da garanzie (compresi i depositi - ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese - fino al 1 gennaio 2019), oltre che le passività legate ad operazioni nascenti da contratti finanziari (per esempio

- operazioni di Pronti Contro Termine) e da contratti derivati di cui è parte la Banca
- DEPOSITI PER LA PARTE ECCEZIONALE L'IMPORTO DI € 100.000 di:
  - o persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;
  - o di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie delle banche;
  - o dal 1 gennaio 2019, gli altri depositi presso l'Emittente.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni. Parimenti non rientrano nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in": (i) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte della Banca sottoposta a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili; (ii) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed investitore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli investitori.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- (i) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- (ii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- (iii) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

#### **6. Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti nella Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi: Servizio di gestione di portafogli**

La rischiosità di una linea di gestione dipende (i) dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del Cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria; (ii) dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione. Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano, si rimanda ai precedenti paragrafi della presente Sezione E.

La leva finanziaria misura di quante volte la SIM può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Una leva finanziaria pari ad uno non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

#### **4. Criteri di classificazione adottati dalla SIM e indicatori di rischio CLASSE DI LIQUIDITA'**

La SIM identifica, sulla base di determinati criteri e requisiti, la classe di liquidità degli strumenti finanziari. Nel caso in cui non sia possibile attribuire ad uno strumento la classe di liquidità per mancanza dei dati necessari, la SIM indica nella pertinente modulistica il valore 0 (zero). I valori attribuiti dalla SIM sono pertanto i seguenti:

- 1: illiquidità
- 2: liquidità bassa
- 3: liquidità medio-bassa

- 4: liquidità media
- 5: liquidità medio-alta
- 6: liquidità alta
- 0: non calcolata

Ad ogni valore da 1 a 6 corrisponde un grado di liquidità crescente dello strumento finanziario, inteso come possibilità di smobilizzo dello stesso entro un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative.

L'**Orizzonte Temporale** consigliato è il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento; è calcolato in funzione del grado di liquidità dello strumento e in considerazione del tempo necessario per ammortizzare i costi di sottoscrizione dell'investimento effettuato, ed è determinato in relazione a specifiche metodologie individuate dalla SIM. Può assumere uno dei seguenti valori:

- **BREVE TERMINE: fino a 18 mesi**
- **MEDIO TERMINE: oltre i 18 mesi e fino a 60 mesi**
- **LUNGO TERMINE: oltre i 60 mesi**

#### KILOVAR5®

Il KILVAR5® è una misura statistica (stima) del rischio degli investimenti finanziari adottato dalla SIM, sintetizzato in un numero da 0 a 1000, applicabile ad ogni tipologia di strumento finanziario/prodotto finanziario anche assicurativo (nel seguito strumenti/prodotti) ed a portafogli di strumenti/prodotti. Il KILVAR5® misura il rischio di mercato, comprensivo della variazione dello spread di credito, ma non tiene conto del rischio di insolvenza dell'emittente, né del rischio di liquidità degli strumenti/prodotti. Il KILVAR5® è calcolato sulla base di simulazioni storiche: si utilizza la serie storica quinquennale dei prezzi di mercato o dei fattori di rischio che determinano i prezzi degli strumenti/prodotti, per stimare la perdita potenziale massima settimanale che uno strumento/prodotto, o un portafoglio, nel 95% dei casi, può subire (ad es. un KILVAR5® pari a 16 rappresenta la perdita massima settimanale stimata riferita ad un investimento di € 1.000, ovverosia € 16 ogni € 1.000 investiti). Il KILVAR5® viene ricalcolato, e può cambiare dinamicamente, ogni settimana, in relazione all'evoluzione dei mercati finanziari e del credito.

Ove la SIM non disponga di tutti gli elementi necessari per una misurazione puntuale, il KILVAR5® del singolo strumento/prodotto, calcolato dalla SIM e comunicato al Cliente, viene determinato in modo approssimato. Di conseguenza, in presenza di strumenti/prodotti della specie in Portafoglio, risulta approssimato anche il calcolo del KILVAR5® di Portafoglio.

#### RATING (dell'emittente/garante e/o dell'emissione)

Il rating è la valutazione di un emittente/garante, o di un'emissione, espressa da un'agenzia specializzata (l'agenzia di rating) e sinteticamente rappresentata attraverso la combinazione di lettere o cifre. Nel tempo il rating può essere oggetto di modifica per effetto di circostanze che inducano l'agenzia di rating ad una riformulazione del giudizio precedentemente espresso. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario.

Il rating di un emittente/garante fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto ossia della generale idoneità dello stesso ad onorare i propri impegni finanziari a scadenza. Il rating assegnato al debito subordinato è inferiore rispetto a quello assegnato al debito ordinario (c.d. debito senior). Il rating può essere assegnato anche ad una singola emissione: in questo caso la valutazione riguarda anche le caratteristiche specifiche dello strumento finanziario cui si riferisce. Il rating di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita.

Di seguito si riporta la scala di rating Standard & Poor's, cui la SIM fa generalmente riferimento.

R. Emittente	AA	AA	A	A	A	A	A	BBB	BB	BB	BB	B	B	B	B	B	CCC	CC	CC	C	S	D
R. Emissione	AA	AA	A	A	A	A	A	BBB	BB	BB	BB	B	B	B	B	B	CCC	CC	CC	C	C	D
	A	+	A	A+	+	A	-	-	B	B-	-	B	B-	+	B	-	-	C	C+	C	C	D
	Categoria di Investimento (investment grade)										Categoria Speculativa (non investment grade)											

Procedendo da AAA verso D, si passa da un'elevata probabilità di rimborso a probabilità via via decrescenti.

#### F. Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi

Si rimanda ai singoli documenti informativi a disposizione della Clientela presso i locali della SIM aperti al pubblico ed alla disciplina delle condizioni economiche pattuita, prima della prestazione dei servizi di investimento, nell'ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi. Come riportato nella Sezione B "Informazioni sui servizi di investimento prestati o distribuiti", è possibile richiedere alla SIM in qualsiasi momento una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento descritti, per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi di interesse.

La SIM tiene a disposizione del Cliente una scheda riassuntiva della normativa tributaria vigente in materia di capital gain e di ritenute su interessi e dividendi.

#### G. Sintesi delle principali clausole della Sezione seconda del "Contratto per il servizio di custodia ed amministrazione di titoli e strumenti finanziari e per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi (di seguito anche "Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento")"

##### Oggetto del servizio

La SIM svolge le attività riguardanti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, nonché di consulenza in materia di investimenti nel rispetto delle norme del TUF e successive modifiche e integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione.

### **Conferimento e revoca degli ordini**

Gli ordini del Cliente relativi a strumenti finanziari possono essere impartiti come segue:

a) alla sede della SIM presso cui è acceso il conto titoli, di norma per iscritto, ovvero telefonicamente, previa registrazione dell'ordine;

b) alla SIM tramite computer collegato alla rete Internet, nell'ambito del servizio Internet (di seguito Servizio On Line);

c) fuori dai locali della SIM, tramite i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i) per iscritto o ii) mediante dispositivo informatico della SIM in dotazione al promotore stesso, ove il cliente abbia aderito al servizio di Consulenza online in modalità Offerta Fuori sede, se reso dalla SIM stessa disponibile;

Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Tali registrazioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa e il Cliente in tale periodo potrà richiederne copia alla SIM

La revoca degli ordini può essere data dal Cliente per iscritto alla sede della SIM presso cui è acceso il conto titoli in cui l'operazione deve essere registrata; la revoca degli ordini di cui al punto b), può essere data dal Cliente anche tramite il Servizio On Line; la revoca degli ordini di cui al punto c), può essere data per iscritto, direttamente al Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla sede ovvero telefonicamente alla sede della SIM previa registrazione. Tali registrazioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa e il Cliente in tale periodo potrà richiederne copia alla SIM. La SIM è tenuta - nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 26 del Regolamento UE nr. 600/2014 nonché Regolamento Delegato UE nr. 590/2017 - a segnalare alle autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la SIM necessita del c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) del Cliente quando diverso da persona fisica operante in qualità di consumatore o che svolge attività professionale, ipotesi queste ultime per le quali la SIM necessita del c.d. codice NIC (National Identification Code). La SIM necessita anche dei codici LEI e NIC di ogni persona legittimata ad operare a valere sul contratto in forza di una delega conferita dal Cliente, nonché del legale rappresentante del Cliente "consumatore". Il Cliente è tenuto a fornire alla SIM tali codici (LEI/NIC) e/o le informazioni anagrafiche necessarie per la determinazione dei codici NIC, ed a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. Diversamente la SIM non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

### **Efficienza del sistema e anomalie tecniche**

Il Cliente riconosce che la SIM non sarà responsabile per eventuali conseguenze dannose derivanti da inconvenienti nella trasmissione o nell'esecuzione degli ordini a causa dell'imperfetto funzionamento dei mercati, di impianti telefonici ed elettronici, ovvero comunque dovuti a fatti non prevedibili o situazioni non addebitabili alla SIM stessa. In tali casi la SIM informerà il Cliente dell'impossibilità di trasmettere/eseguire l'ordine.

### **Gestione degli ordini**

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la SIM trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Il Cliente autorizza espressamente la SIM a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.

E' facoltà della SIM non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente con la firma del Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento prende atto che la SIM potrà, anche per finalità di tutela della propria Clientela, limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati prodotti finanziari. Tali limitazioni verranno rese note mediante modalità individuate volta per volta dalla SIM.

La SIM informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tale difficoltà.

### **Strategie di trasmissione e di esecuzione degli ordini**

L'indicazione analitica delle strategie della SIM relative alla trasmissione degli ordini da parte della SIM è riportata nel documento denominato "Strategia di Trasmissione ed esecuzione degli ordini", allegato al Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento, con la cui stipula il Cliente esprime il proprio esplicito consenso, in via generale, al fatto che gli ordini da lui impartiti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione."

### **Informazioni per lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento - Intervista MiFID**

Ai fini della prestazione dei servizi e delle attività di investimento, la SIM deve definire le caratteristiche del Cliente e delle persone autorizzate ad operare ai sensi del Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento. A tal fine la SIM:

a) raccoglie dal Cliente le informazioni in merito ai propri obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, con riferimento al Servizio di Consulenza di cui al presente contratto, nonché alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite;

b) raccoglie da ciascun Intestatario le informazioni utili alla definizione da parte della SIM del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti dello stesso, riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;

c) tiene conto delle informazioni rilevanti già in proprio possesso così come rilevate all'atto del rilascio delle informazioni di cui sopra.

Le informazioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma sono raccolte dalla SIM, secondo le modalità di seguito descritte, prima della prestazione dei servizi e delle attività di investimento, mediante compilazione e sottoscrizione di appositi questionari (c.d. Intervista Adeguatezza e Intervista Appropriatezza, di seguito congiuntamente Intervista MiFID). In assenza delle informazioni di cui sopra, la SIM non può prestare i servizi e le attività di investimento di cui al Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento.

L'Intervista Adeguatezza è finalizzata all'acquisizione di informazioni relative alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del Cliente; in caso di cointestazione le informazioni predette devono essere rese e sottoscritte congiuntamente da tutti i cointestatari. Nel caso in cui l'Intestatario sia una persona giuridica, ai fini dell'acquisizione delle informazioni relative alla

situazione finanziaria, la SIM farà riferimento alle informazioni in proprio possesso o a quelle acquisite da altre società del Gruppo Unicredit.

L'Intervista Appropriata è finalizzata all'acquisizione delle informazioni utili a definire il livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti di ciascuna persona fisica a qualunque titolo legittimata ad operare sul presente contratto.

A seguito del rilascio dell'Intervista Adeguata e/o dell'Intervista Appropriata la SIM consegna copia dei relativi questionari con le informazioni fornite e, relativamente all'Intervista Appropriata, l'esito della stessa ossia l'elenco degli strumenti finanziari e dei prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione (di seguito anche sinteticamente "strumenti/prodotti"), che la SIM stessa reputi appropriati o non appropriati al soggetto intervistato.

La SIM può, durante il periodo di validità dell'Intervista Appropriata, procedere all'aggiornamento dell'elenco degli strumenti e prodotti appropriati o non appropriati - consegnato in sede di rilascio dell'Intervista stessa - che si rendesse necessario ad esempio per conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza o a seguito dell'evoluzione degli strumenti/prodotti oggetto di offerta. Di tale aggiornamento la SIM tiene conto nell'ambito delle valutazioni di appropriatezza / adeguatezza previste dal Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento e dà comunque comunicazione al Cliente, anche mediante inserimento in estratto conto.

L'Intervista Adeguata e l'Intervista Appropriata hanno validità 3 (tre) anni dalla data di primo rilascio o successivo rinnovo. Scaduto tale termine ed in assenza del relativo rinnovo:

- la SIM non potrà procedere alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza sugli ordini disposti;
- nell'ipotesi in cui al Cliente sia prestato anche un servizio di consulenza gratuita potranno essere impartite esclusivamente disposizioni di disinvestimento/rimborso, esclusa ogni disposizione di acquisto/sottoscrizione.

La SIM può fare legittimamente affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente a meno che non sia al corrente o in condizioni di esserlo, che esse sono manifestamente superate inesatte o incomplete. Il Cliente si impegna, comunque, ad informare prontamente la SIM in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni fornite attraverso il rilascio di informazioni aggiornate. In assenza di tale aggiornamento la SIM, ferma la scadenza triennale delle informazioni acquisite e la disciplina di cui al precedente paragrafo, continuerà ad utilizzare le informazioni in suo possesso ai fini della prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui al Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento.

### **Operazioni non appropriate - conflitti di interesse**

La SIM osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente, ed in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e nella distribuzione di prodotti finanziari bancari ed assicurativi.

Nel caso in cui riceva disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, alla luce dell'Intervista Appropriata, la SIM provvede ad informarlo di tale circostanza.

La SIM è tenuta ad adottare ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la SIM stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione dei servizi di cui al Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento o di una combinazione di tali servizi.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi dei Clienti non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la SIM informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tale rischio. E' inoltre facoltà del Cliente richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della SIM

Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite telefono, le informazioni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione contrattualmente previste risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente; ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet, nell'ambito del Servizio On Line, le informazioni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione saranno rese on line mediante una procedura telematica.

### **Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati**

Con la firma del Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati all'interno di una sede di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende inoltre atto che tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

### **Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati**

Riguardo agli strumenti finanziari derivati, il Cliente con la firma del Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Per poter compiere operazioni relative a strumenti finanziari derivati, le parti dovranno stipulare un apposito distinto contratto del quale il Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento - fatta eccezione per gli strumenti finanziari derivati OTC - costituisce presupposto necessario. Fanno eccezione le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati rappresentati da "valori mobiliari", quali ad esempio warrant e covered warrant, che possono invece essere effettuate in forza del Contratto Quadro Titoli.

### **Commissioni e spese**

Le commissioni applicate dalla SIM per lo svolgimento dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, unitamente alle spese e ad ogni altro onere a carico del Cliente sono indicate nell'Allegato "Commissioni, oneri e spese" che costituisce parte integrante del Contratto Quadro Titoli RTO e Collocamento; il Cliente è altresì tenuto al pagamento delle eventuali imposte e tasse e delle commissioni e/o spese a favore di altri intermediari (ad es. gli intermediari incaricati della negoziazione in connessione all'attività di



ricezione e trasmissione di ordini).

### **Modifiche unilaterali alle Norme ed alle condizioni economiche della Sezione seconda del contratto**

La SIM, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l'introduzione di nuovi servizi ovvero l'adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, variazioni generalizzate di condizioni economiche-finanziarie di mercato, processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l'incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 30 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le norme del contratto connesse alla prestazione dei servizi e dell'attività in oggetto

Le modifiche di cui sopra saranno comunicate con lettera semplice all'indirizzo del Cliente anche mediante inserimento nel rendiconto; la SIM potrà inoltre renderle note nell'ambiente del Servizio On Line. Le predette modifiche entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal contratto. Costituisce invio in forma scritta delle comunicazioni di modifica quello effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del cliente se non Consumatore.

### **Avviso di conferma delle operazioni eseguite**

La SIM invia al Cliente, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la SIM stessa ha avuto conferma - da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso - dell'esecuzione dell'ordine, apposito avviso scritto di conferma dell'operazione eseguita contenente le informazioni previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui l'ordine sia stato impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet, nell'ambito del servizio On Line, l'invio dell'avviso potrà avvenire, in base a quanto convenuto nel contratto relativo a tale servizio, anche tramite l'utilizzo della stessa rete Internet, con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo.

L'avviso di conferma s'intenderà tacitamente approvata dal Cliente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1712, comma 2, cod. civ., in mancanza di reclamo scritto motivato trasmesso alla SIM entro 60 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

### **Servizio di collocamento - Distribuzione di prodotti finanziari**

La SIM svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari.

Nello svolgimento di tale servizio, la SIM si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del Responsabile del Collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione di offerta.

Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente o dal Responsabile del Collocamento.

La SIM procede alla distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi. Nello svolgimento di tale attività la SIM rispetta le disposizioni della normativa sull'intermediazione finanziaria applicabili ed in particolare procede alle verifiche di appropriatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse.

Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la SIM si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle Imprese di Assicurazione per le quali opera.

Nell'ambito del servizio di collocamento e dell'attività di distribuzione, la SIM - in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti - riceve ed inoltra le richieste del Cliente relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza e, ove previsto, consulenza al Cliente.

### **Incentivi**

1. La SIM provvederà, con le modalità e nei limiti stabiliti nell'Allegato - Sezione 1, all'applicazione di uno sconto commissionale condizionato a favore del Cliente commisurato alle retrocessioni commissionali percepite da terzi con riferimento ai prodotti finanziari assicurativi e agli OICR presenti nel Portafoglio detenuto presso la SIM stessa. La SIM si riserva di applicare uno sconto commisurato in tutto o in parte alle commissioni percepite da terzi su altri prodotti o strumenti finanziari.
2. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 1, la SIM, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, non potrà percepire o pagare compensi o commissioni, oppure fornire o ricevere benefici non monetari, da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:
  - a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del Servizio fornito al Cliente; e
  - b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.
3. L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 2 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del Servizio. La SIM, se del caso, informa la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al Cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del Servizio.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione del Servizio o sono necessari a tal fine, come ad esempio i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere della SIM di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei Clienti.
5. Ai fini del comma 2, lettera a), del presente articolo, compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al Cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) sono giustificati dalla prestazione al Cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:
    - a.1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la SIM;
    - a.2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell'adeguatezza continuativa degli strumenti finanziari in cui il Cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il Cliente come la consulenza sull'asset

allocation ottimale; o

a.3) l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con la SIM, unitamente alla fornitura di:

i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il Cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o

ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;

b) non offrono vantaggi diretti alla SIM che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il Cliente;

c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il Cliente.

6. Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla SIM ai sensi dei commi precedenti, verranno preventivamente comunicati dalla SIM al Cliente, nei termini di cui al precedente comma 3, in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.

7. In particolare, nel servizio di collocamento e nell'attività di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi, l'ammontare degli incentivi corrisposti alla SIM è di norma determinato in misura percentuale - variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario - rispetto:

- ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente oppure

- al prezzo stabilito dall'offerente.

8. Qualora la SIM non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbia invece comunicato ai Clienti il metodo di calcolo di tale importo, rende noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato con l'apposita comunicazione annuale di cui all'articolo 6 (Documentazione relativa al Servizio di Consulenza). Nel caso di incentivi continuativi, la SIM comunica singolarmente ai Clienti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati.

Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla SIM, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento e alla distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi, verranno preventivamente comunicati dalla SIM al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.

## ***H. Sintesi delle principali clausole del Contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti nella forma gratuita e nella forma fee only***

Il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla SIM consiste nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua espressa richiesta o su iniziativa della SIM stessa, aventi ad oggetto una o più operazioni - anche fra loro collegate - (di seguito anche "la Proposta") relative a strumenti/prodotti con riferimento al Perimetro di Consulenza.

In relazione al Servizio di consulenza la SIM può pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari da soggetti terzi, che abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e che non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente. Pertanto, il Servizio di Consulenza, ai fini delle definizioni introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID 2) è fornito su base "non indipendente", tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali, ovvero gli strumenti e i prodotti finanziari sono raccomandati solo qualora ciò sia nell'interesse del Cliente e siano compatibili con le sue esigenze, caratteristiche ed obiettivi.

Con cadenza annuale, il Cliente riceverà una informativa completa sugli incentivi corrisposti e/o incassati dalla SIM nel periodo di riferimento.

La SIM formula la Proposta previa valutazione di adeguatezza del Portafoglio, ferme eventuali indicazioni del Cliente (o del soggetto a cui è erogato il Servizio) in ordine al mantenimento in Portafoglio di determinati strumenti o prodotti finanziari e tenendo conto, ove coerenti con le raccomandazioni, di eventuali vincoli e preferenze espressi.

In particolare nella valutazione di adeguatezza la SIM tiene conto congiuntamente:

- delle informazioni raccolte con l'Intervista Adeguatezza riferite al Cliente, nonché delle informazioni riferite al singolo Intestatario in caso di sottoscrizione di prodotti assicurativi o di gestioni di portafogli;

- dell'esito dell'Intervista Appropriata riferita alla persona fisica che nel Verbale di Consulenza viene indicato come esecutore della raccomandazione personalizzata.

La SIM fornisce soltanto raccomandazioni che risultano adeguate alla luce delle valutazioni sopra indicate e, in esecuzione alle vigenti norme, fornisce al Cliente su supporto durevole una dichiarazione di adeguatezza, in cui si riporta una spiegazione di come la consulenza fornita risponda ai suoi obiettivi, alle sue conoscenze ed esperienze, alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite nonché ad altre caratteristiche del Cliente. La SIM effettua una valutazione periodica di adeguatezza in occasione dell'erogazione delle consulenze con la frequenza indicata nel Contratto.

1. Nella prestazione del Servizio di Consulenza la SIM individua, tra le operazioni adeguate, quella o quelle che possono meglio soddisfare le esigenze di investimento del Cliente, valutate dalla SIM con riferimento alla situazione complessiva del Portafoglio. Nel caso in cui all'atto della consulenza il Portafoglio risulti non adeguato ed il Cliente abbia posto limitazioni al disinvestimento e/o fornito indicazioni tali da non consentire alla SIM la formulazione di una Proposta atta a ricondurre il Portafoglio ad adeguatezza, o tale Proposta non sia possibile per le caratteristiche del Portafoglio stesso, la SIM può comunque formulare una Proposta avente ad oggetto una o più operazioni in linea con le caratteristiche del Cliente.

La SIM fornisce soltanto raccomandazioni che risultano adeguate alla luce delle valutazioni sopra indicate.

2. Mediante la valutazione di adeguatezza la SIM verifica preliminarmente che il Portafoglio risultante dall'eventuale esecuzione della Proposta da formulare al Cliente sia in linea con le caratteristiche del Cliente definite sulla base delle informazioni di cui all'Intervista Mifid, avendo particolare riguardo al suo orizzonte temporale (cioè il periodo di tempo per il quale il Cliente intende mantenere i propri investimenti) ed alla sua capacità di sopportare i diversi rischi (di mercato e di credito) potenzialmente generati dalla/dalle operazione/i proposta/e sul Portafoglio del Cliente stesso, nonché con riguardo alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del soggetto che nel Verbale di Consulenza viene indicato come esecutore della raccomandazione personalizzata. Per quanto riguarda i prodotti finanziari assicurativi, la SIM valuta l'adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze

assicurative del singolo intestatario tenendo a riferimento l'intero Portafoglio; successivamente alla sottoscrizione, in caso di ulteriori operazioni a valere su polizze unit linked con fondi dedicati (versamenti aggiuntivi, switch, riscatti, etc.), la valutazione di adeguatezza viene effettuata in relazione al prodotto.

Ai fini della prestazione del Servizio di Consulenza, la SIM definisce le caratteristiche del Cliente. A tal fine la SIM raccoglie dal Cliente le informazioni in merito ai propri obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, nonché alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite.

La consulenza può avere ad oggetto il consiglio, con riferimento ad uno o più strumenti/prodotti, di comprare, sottoscrivere o scambiare nonché il consiglio di detenere, vendere, riscattare, chiedere il rimborso di uno o più strumenti/prodotti, fermo restando che ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente, che rimane comunque libero di dare o meno esecuzione alle citate raccomandazioni. La SIM fornisce consulenza in particolare su strumenti/prodotti distribuiti/collocati dalla SIM in dipendenza di appositi accordi con le società Emittenti/Offerenti. La SIM può fornire, altresì, consulenza sull'adesione alle Aste dei Titoli di Stato, e su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, fatta eccezione per i derivati regolamentati non rappresentati da valori mobiliari. In ogni caso le operazioni/prodotti oggetto di raccomandazioni sono individuati dalla SIM sulla base di processi decisionali interni predefiniti, adottati anche sulla base della valutazione dello scenario economico e dell'analisi prospettica dei mercati finanziari. Oltre alla consulenza prestata con riferimento ad operazioni su prodotti finanziari in relazione alle quali la SIM è incaricata anche della negoziazione e del perfezionamento, la SIM presta un distinto servizio di consulenza in materia di investimenti, sempre ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f, del TUF, connesso al patrimonio detenuto dal cliente presso terzi (limitatamente alla consulenza fee only).

### **Conflitti di interesse**

La SIM osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di cui al Contratto.

La SIM è tenuta ad adottare ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la SIM stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri clienti o tra due clienti al momento della prestazione del Servizio.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi dei Clienti non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SIM informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. È inoltre facoltà del Cliente richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della SIM.

### **Incentivi**

La SIM, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, non potrà percepire o pagare compensi o commissioni, oppure fornire o ricevere benefici non monetari, da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:

- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del Servizio fornito al Cliente; e
- b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.

L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del Servizio. La SIM, se del caso, informa la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al Cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del Servizio.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione del Servizio o sono necessari a tal fine, come ad esempio i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere della SIM di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei Clienti.

Compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al Cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) sono giustificati dalla prestazione al Cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:

- a.1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la SIM;

- a.2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell'adeguatezza continuativa degli strumenti finanziari in cui il Cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il Cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o

- a.3) l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con la SIM, unitamente alla fornitura di:

- i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il Cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
- ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;

- b) non offrono vantaggi diretti alla SIM che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il Cliente;

- c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il Cliente.

Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla SIM ai sensi dei commi precedenti, verranno preventivamente comunicati dalla SIM al Cliente, nei termini di cui al precedente comma 3, in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.

In particolare, nel servizio di collocamento e nell'attività di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi, l'ammontare degli incentivi corrisposti alla SIM è di norma determinato in misura percentuale - variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario - rispetto:

- ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente oppure
- al prezzo stabilito dall'offerente.

Qualora la SIM non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbia invece comunicato ai Clienti il metodo di calcolo di tale importo, rende noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del

beneficio ricevuto o pagato con apposita comunicazione annuale. Nel caso di incentivi continuativi, la SIM comunica singolarmente ai Clienti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati.

### **Consulenza nella forma c.d. "fee-only"**

In termini di commissioni la SIM offre la consulenza gratuita e la consulenza c.d. fee only.

Con riferimento alla remunerazione della SIM per la Consulenza fee only è prevista la corresponsione di due distinte tipologie di commissioni con periodicità trimestrale: Commissione All In o Not All In, a seconda che la commissione sia comprensiva o meno anche di tutti i costi, le commissioni e le spese (ad eccezione delle imposte) relativi al servizio di ricezione e trasmissione di ordini prestato dalla SIM a ciascun intestatario.

Con riferimento alla consulenza gratuita non è previsto a carico del Cliente alcun corrispettivo a favore della SIM.

La SIM provvederà, con le modalità e nei limiti stabiliti nel Contratto all'applicazione di uno sconto commissionale condizionato a favore del Cliente commisurato alle retrocessioni commissionali percepite da terzi con riferimento ai prodotti finanziari assicurativi e agli OICR presenti nel Portafoglio detenuto presso la SIM stessa. La SIM si riserva di applicare uno sconto commisurato in tutto o in parte alle commissioni percepite da terzi su altri prodotti o strumenti finanziari.

Informativa ex post costi ed oneri

La SIM fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post - ai sensi del Regolamento Delegato UE 2017/565 del 25 aprile 2016 - personalizzata inerente i costi ed oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d'investimento ed ai servizi accessori di cui al Contratto.

Qualora il Cliente voglia ricevere tale informativa anche in forma analitica, deve farne richiesta presso le Sedi della SIM.

## ***1. Sintesi delle principali clausole del "Contratto per il servizio di Gestione di Portafogli"***

### **Oggetto del Servizio**

La SIM presta il servizio di gestione di portafogli ai sensi e nel rispetto delle norme del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione. Il Servizio di Gestione consiste nella gestione su base discrezionale ed individualizzata del patrimonio conferito dall'Investitore. La SIM - nel rispetto delle caratteristiche della/e linea/e di gestione prescelta/e dall'Investitore, in cui il patrimonio è di tempo in tempo investito - può compiere, nell'espletamento dell'incarico, ogni tipo di operazione, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti nel Contratto. Detto Contratto si compone di un contratto quadro comune a tutte le gestioni di portafogli offerte dalla SIM e da un allegato sub) 1 , che si differenzia in relazione alle diverse caratteristiche della linea di gestione prescelta dall'Investitore.

### **Valutazione dell'adeguatezza del Servizio di Gestioni di portafogli**

La SIM provvede alla preventiva valutazione di adeguatezza della linea o della combinazione di linee della gestione scelte dall'Investitore o proposte dalla SIM verificando preliminarmente e nel corso della durata del Contratto che la linea o la combinazione di linee delle gestione siano coerenti con le caratteristiche dell'Investitore come desumibili dalle informazioni rilasciate in sede di Intervista MIFID e dagli eventuali successivi aggiornamenti (di seguito Caratteristiche). Nel corso della durata del Contratto la SIM verifica periodicamente che la gestione sia coerente con il profilo di propensione al rischio dell'Investitore e con periodicità trimestrale trasmette all'Investitore l'esito positivo di tale verifica unitamente al rendiconto .

Qualora la SIM, effettuando periodicamente la verifica descritta, rilevi una situazione di inadeguatezza provvederà a darne comunicazione per iscritto all'Investitore. La SIM avrà facoltà, con detta comunicazione, di formulare una proposta di investimento che riconduca il patrimonio conferito in gestione all'adeguatezza, o di recedere dal Contratto. La SIM nella propria proposta indicherà un termine entro il quale, salva diversa indicazione scritta dell'Investitore, provvederà a dare esecuzione alla proposta di investimento medesima.

Nel caso in cui l'Investitore comunichi alla SIM il proprio dissenso alla proposta e non impartisca disposizioni tali da ricondurre il patrimonio conferito in gestione ad una situazione di adeguatezza, la SIM si riserva il diritto di recesso dal Contratto.

In caso di inadeguatezza, ove consentito e nei limiti previsti dal Contratto, la SIM può provvedere di sua iniziativa , a ripristinare un livello di rischio del portafoglio conferito in gestione coerente con il profilo di rischio dell'Investitore.

Qualora la SIM, nel corso della durata del Contratto, riceva dall'Investitore disposizioni atte a determinare un portafoglio inadeguato rispetto alle Caratteristiche dell'Investitore medesimo, si asterrà dall'esecuzione delle stesse e provvederà, ad informare l'Investitore di tale circostanza.

### **Prelevamenti parziali**

L'Investitore può, in ogni momento, richiedere con disposizione scritta la restituzione parziale delle somme o degli strumenti finanziari in gestione ove consentito dal Contratto, indicando, qualora il patrimonio sia investito in più linee di gestione, da quale/i delle stesse intenda operare il prelevamento.

Nel caso in cui l'Investitore abbia prescelto più linee di gestione e la suddetta richiesta di prelevamento determini un portafoglio inadeguato alle Caratteristiche dell'Investitore, la SIM darà esecuzione alla richiesta di prelevamento e provvederà ad informare tempestivamente l'Investitore della suddetta inadeguatezza. Inoltre, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo "Valutazione dell'adeguatezza del Servizio di Gestioni di portafogli", la SIM potrà formulare una proposta di investimento volta a ricondurre il portafoglio ad una situazione di adeguatezza o recedere dal Contratto o, ove consentito e nei limiti previsti dal Contratto, la SIM potrà provvedere di sua iniziativa a ripristinare un livello di rischio del portafoglio conferito in gestione coerente con il profilo di rischio dell'Investitore.

L'Investitore prende atto che, nell'ipotesi in cui il controvalore del patrimonio conferito in gestione, per effetto di prelevamenti parziali, scenda al di sotto della soglia prevista dall'allegato sub 1) al Contratto con riferimento a ciascuna linea di gestione per il conferimento minimo iniziale, la SIM potrebbe trovarsi nell'impossibilità di perseguire gli obiettivi della gestione stabiliti nell'allegato stesso. In tal caso, la SIM si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto.

Le disposizioni di prelevamento non comportano l'addebito di alcuna penalità a carico dell'investitore, fermo restando il rimborso di quanto dallo stesso dovuto alla SIM per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti.

## **Modalità di gestione - istruzioni particolari del cliente**

L'Investitore ha facoltà di impartire in ogni tempo in forma scritta istruzioni vincolanti in merito alle operazioni da compiere, purché siano compatibili con le caratteristiche della/e linea/e di gestione prescelta/e e del patrimonio tempo per tempo investito e/o non diano luogo ad un portafoglio inadeguato alle Caratteristiche dell'Investitore; la SIM non darà esecuzione ad operazioni richieste dall'Investitore se queste non risultano adeguate per l'Investitore. La SIM darà attuazione alle suddette istruzioni nei tempi tecnici necessari.

Nel rispetto della normativa vigente la SIM è tenuta a segnalare alle autorità competenti determinate operazioni effettuate nell'ambito del Servizio di Gestione, specificando i codici identificativi dell'Investitore per conto del quale sono state effettuate le operazioni oggetto di segnalazione. L'investitore è tenuto a fornire alla SIM tali codici (LEI/NIC) e/o le informazioni anagrafiche necessarie per la determinazione dei codici NIC ed a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. La SIM non potrà dar seguito alle operazioni che comportano l'obbligo di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## **Rischi connessi alle operazioni di gestione- Comunicazione in caso di perdite derivanti da particolari strumenti finanziari**

La SIM compie le operazioni di gestione per conto e a rischio dell'Investitore, l'attività di gestione non comporta alcuna garanzia o promessa di accrescere o di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione e ciò, in particolare modo, nel caso in cui la leva finanziaria sia superiore all'unità. Ove specificato nell'allegato sub 1) al Contratto, la SIM può, tuttavia, rendere disponibile la sottoscrizione di linee di gestione accompagnate dalla garanzia di un soggetto terzo, secondo le modalità ed i termini specificati nell'allegato stesso.

Il patrimonio in gestione è destinato a modificarsi nella composizione e nel valore per effetto delle operazioni disposte dalla SIM e dalla variazioni di valore nel tempo degli strumenti finanziari.

Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) riportato nell'Allegato sub 1) al Contratto in relazione a ciascuna linea di gestione, costituisce solamente uno strumento utile per raffrontare il rendimento del portafoglio.

Il benchmark, in particolare, non costituisce un indicatore di risultati futuri della gestione e la SIM non ha alcun obbligo di raggiungerlo o di superarlo. La SIM ai fini dell'individuazione del livello di rischio delle linee adotta il KILOVAR5®, assegnando a ciascuna linea il valore massimo previsto per il rischio assumibile dalla linea stessa.

La SIM è tenuta ad informare l'Investitore quando il valore complessivo del patrimonio affidato in gestione subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente a multipli di tale percentuale (c.d. soglia) rispetto al controvalore totale del patrimonio alla data di inizio del rapporto e successivamente alla data di inizio di ciascun periodo di rendicontazione calcolato nel rispetto della normativa vigente. La comunicazione dovrà essere inviata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata. Qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, la comunicazione verrà inviata entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

## **Conflitti d'interesse**

La SIM osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione del servizio di gestione di portafogli. A tal fine si attiene in particolare a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute. La SIM è tenuta ad adottare ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la SIM stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri clienti o tra due clienti al momento della prestazione del servizio di cui al presente Contratto. Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi dei clienti non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SIM informa i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. Tali informazioni sono contenute nell'Allegato sub 2) al presente Contratto.

È inoltre facoltà dell'Investitore richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della SIM.

## **Incentivi**

Nella prestazione del Servizio di Gestione, la SIM osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di incentivi.

La SIM non può, in relazione alla prestazione del summenzionato Servizio, accettare e trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:

- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

La SIM:

- a) restituisce all'Investitore, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione al servizio prestato all'Investitore;

b) stabilisce e attua una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo Investitore;  
informa l'Investitore sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a esso trasferiti mediante adeguate modalità.

### **Commissioni e spese**

Le commissioni percepite dalla SIM a fronte dell'attività di gestione, unitamente alle spese e ad ogni altro onere a carico del Cliente, sono indicate nel Contratto. Il Cliente è altresì tenuto al pagamento degli oneri fiscali derivanti dal contratto e/o dall'esecuzione dell'incarico gestorio.

Nel rispetto della normativa vigente la SIM fornisce annualmente all'Investitore informazioni sui costi e gli oneri sostenuti nel corso dell'anno solare.

### **Modifiche unilaterali del contratto**

La SIM, in presenza di un giustificato motivo e con un preavviso non inferiore a 30 giorni, si riserva la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole per il Cliente – quanto previsto dal contratto e dagli allegati nonché le condizioni economiche.

Le modifiche saranno comunicate con lettera semplice all'indirizzo del Cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recesso dal contratto.

## ***L. Sintesi delle principali clausole del "Contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi"***

### **Oggetto del Servizio**

La SIM svolge l'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi ai sensi e nel rispetto delle norme del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché delle norme di cui al Regolamento Intermediari Ivass.

1. La SIM distribuisce prodotti finanziari assicurativi emessi da imprese di assicurazione sia direttamente sia in virtù di un rapporto di collaborazione concluso con il Broker. Nello svolgimento di tale attività la SIM rispetta le disposizioni richiamate dall'art. 47 e seguenti del Regolamento Intermediari Ivass e, nel caso di prodotti finanziari assicurativi, dall'art. 85 del Regolamento Intermediari Consob ed in particolare procede alle verifiche di adeguatezza e appropriatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse contrattualmente previste.
2. Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la SIM si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle Imprese di Assicurazione e, nell'ambito del rapporto di collaborazione, dal Broker.
3. Nell'ambito dell'attività di distribuzione, la SIM - in conformità e nel rispetto di quanto previsto nei singoli accordi di intermediazione assicurativa riceve ed inoltra alle Imprese di assicurazione per il tramite del Broker le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, switch - previa valutazione di adeguatezza o rimborsi, fornendo al riguardo assistenza al Cliente. Tale attività, con specifico riferimento ai prodotti finanziari intermediati in collaborazione con il Broker, viene effettuata dalla SIM per il tramite del Broker stesso.

### **Informazioni per lo svolgimento del servizio - Intervista Mifid**

1. Ai fini della prestazione dei servizi di cui al Contratto, la SIM deve definire le caratteristiche del Cliente. A tal fine la SIM raccoglie dal singolo intestatario della polizza:
  - a) le informazioni in merito agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria, incluse le informazioni relative alla sua tolleranza al rischio e alla capacità di sostenere le perdite;
  - b) le informazioni utili alla definizione da parte della SIM del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto, e tiene conto delle informazioni rilevanti già in proprio possesso così come rilevate all'atto del rilascio delle informazioni di cui sopra.Qualora il Cliente sia classificato come Cliente Professionale la SIM non richiederà le informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e alla situazione finanziaria, così come indicato nella lettera d) delle Premesse. In assenza delle informazioni di cui sopra, la SIM non può prestare i servizi e le attività di cui al Contratto. Le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono raccolte dalla SIM, secondo le modalità di seguito descritte, prima della prestazione dei servizi e delle attività di cui al Contratto, mediante compilazione e sottoscrizione di appositi questionari (c.d. Intervista Adeguatezza e Intervista Appropriatazza, di seguito congiuntamente Intervista MiFID).
2. L'Intervista Adeguatezza e l'Intervista Appropriatazza hanno validità 3 (tre) anni dalla data di primo rilascio o successivo rinnovo. Il Cliente prende atto ed accetta che, scaduto tale termine ed in assenza del relativo rinnovo:
  - la SIM non potrà prestare il proprio servizio di Consulenza/valutazione di adeguatezza su disposizioni di sottoscrizione e non potrà procedere alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi;
  - potranno essere impartite esclusivamente disposizioni di disinvestimento/rimborso.A seguito del rilascio dell'Intervista MiFID, la SIM consegna copia dei relativi questionari con le informazioni fornite.
3. La SIM può fare affidamento sulle informazioni raccolte a meno che esse non siano manifestamente superate inesatte o incomplete. Il Cliente si impegna, comunque, ad informare prontamente la SIM in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni fornite attraverso il rilascio di informazioni accurate ed aggiornate. In assenza di tale aggiornamento la SIM, ferma la scadenza triennale delle informazioni acquisite e la disciplina di cui sopra, continuerà ad utilizzare le informazioni in suo possesso ai fini della prestazione del Servizio di Consulenza.
4. Il servizio di consulenza prestato dalla SIM in relazione ai prodotti finanziari assicurativi – anche in caso di sottoscrizione per il tramite del Broker – consiste nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua espressa richiesta o su iniziativa della SIM stessa, con riferimento ad una o più operazioni - anche fra loro.

### **Conflitti di interesse**

1. La SIM osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
2. La SIM è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di essa e i clienti o tra due propri clienti al momento della prestazione del Servizio e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
3. Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SIM informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. In relazione a quanto precede, il Cliente conferma di aver ricevuto il documento indicato in premessa relativo alla politica seguita dalla SIM in materia di conflitti di interesse.

## **Incentivi**

1. Per ciascuna Polizza emessa dalle imprese di assicurazione per effetto della congiunta attività di intermediazione assicurativa svolta dal Broker e dalla SIM, il Broker incassa le provvigioni versate dalle imprese di assicurazione, provvedendo però a riconoscerne una parte alla SIM determinata in misura percentuale, variabile in relazione a ciascun prodotto. Il Cliente verrà informato dalla SIM degli incentivi ricevuti all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
1. La SIM, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, non potrà percepire o pagare compensi o commissioni, oppure fornire o ricevere benefici non monetari, da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:
  - a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del Servizio fornito al Cliente; e
  - b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.
2. L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici di cui sopra, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del Servizio. La SIM, se del caso, informa la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al Cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del Servizio.
3. Gli obblighi della SIM sopradescritti non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione del Servizio o sono necessari a tal fine, come ad esempio i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere della SIM di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei Clienti.
4. Ai fini dell'lettera a) soprariportata, compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al Cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) sono giustificati dalla prestazione al Cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:
    - a.1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la SIM;
    - a.2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell'adeguatezza continuativa degli strumenti finanziari in cui il Cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il Cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o
    - a.3) l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con la SIM, unitamente alla fornitura di:
      - i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il Cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
      - ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;
  - a) non offrono vantaggi diretti alla SIM che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il Cliente;
  - b) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il Cliente.
1. Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla SIM, verranno preventivamente comunicati dalla SIM al Cliente, nei termini di cui sopra, in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
2. Qualora la SIM non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbia invece comunicato ai Clienti il metodo di calcolo di tale importo, rende noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato con l'apposita comunicazione trimestrale contrattualmente prevista. Nel caso di incentivi continuativi, la SIM comunica singolarmente ai Clienti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati.

(Luogo e data)